



Slates of candidates for the office of Director filed by the shareholder Ministry of Economy and Finance (MEF) on March 20, 2017

Slate of candidates for the office of Director:

1. **Emma Marcegaglia (*)**;
2. **Claudio Descalzi**;
3. **Fabrizio Pagani**;
4. **Diva Moriani (**)**;
5. **Andrea Gemma (**)**;
6. **Domenico Trombone (**)**.

() Candidate who declared to hold the independence requirements provided by the law (Articles 147-ter, paragraph 4 and 148, paragraph 3 of the Consolidated Law on Finance), as cited in the By-Laws.*

*(**) Candidate who declared to hold the independence requirements provided by the law (Articles 147-ter, paragraph 4 and 148, paragraph 3 of the Consolidated Law on Finance) and Article 3 of the Corporate Governance Code for listed companies.*

Slate of candidates for the office of Statutory Auditor:

Section I - Standing Statutory Auditors

1. **Paola Camagni**;
2. **Andrea Parolini**;
3. **Marco Seracini**.

Section II - Alternate Statutory Auditors

1. **Stefania Bettoni**;
2. **Stefano Sarubbi**.



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE VII - FINANZA E PRIVATIZZAZIONI

Spett.le
ENI S.p.A.
Piazzale Enrico Mattei, 1
00144 Roma

OGGETTO: Deposito di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Eni S.p.A.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e degli artt. 17 e 28 dello statuto di Eni S.p.A. (di seguito "Eni" o la "Società") e con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società il cui svolgimento è previsto per il 13 aprile 2017 (in unica convocazione), con la presente si provvede da parte del socio Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito "MEF") - in possesso del 4,34% circa del capitale di Eni - al deposito di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e di una lista per la nomina del Collegio Sindacale composte dai seguenti candidati:

Consiglio di Amministrazione

1. Emma Marcegaglia (Presidente) (*);
2. Claudio Descalzi;
3. Fabrizio Pagani;
4. Diva Moriani (**);
5. Andrea Gemma (**);
6. Domenico Trombone (**).

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 147-ter e art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), richiamati dallo Statuto.

(**) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 147-ter e art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), richiamati dallo Statuto di Eni, e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Collegio Sindacale

Sindaci effettivi

1. Paola Camagni;
2. Andrea Parolini;
3. Marco Seracini.

Sindaci supplenti

1. Stefania Bettoni;
2. Stefano Sarubbi.

Si provvede inoltre a depositare la seguente allegata documentazione, di cui si autorizza la pubblicazione da parte di Eni unitamente alla presente, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 144-*octies* del c.d. "Regolamento Emittenti" adottato dalla Consob con Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999:

1. le dichiarazioni con cui i candidati sopra indicati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore o di Sindaco di Eni;
2. i *curricula vitae* dei candidati sopra indicati;
3. la certificazione comprovante la titolarità in capo al MEF, alla data di deposito della lista in oggetto, del numero di azioni Eni necessaria alla presentazione delle liste.

In relazione agli ulteriori argomenti all'ordine del giorno della sopra indicata Assemblea di Eni connessi alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale della Società, il socio MEF comunica infine fin d'ora l'intenzione di proporre all'Assemblea:

- l'adesione alla proposta del Consiglio di Amministrazione della Società di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti del nominando Consiglio di Amministrazione (punto 3 all'ordine del giorno);
- l'adesione alla proposta del Consiglio di Amministrazione della Società di fissare in 3 (tre) esercizi, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione (punto 4 all'ordine del giorno);
- di nominare il candidato Emma Marcegaglia alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione (punto 6 all'ordine del giorno).

IL DIRIGENTE GENERALE
firmatario1

DICHIARAZIONE

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ENI SPA

La sottoscritta **Emma Marcegaglia**, nata a Mantova il 24 dicembre 1965, codice fiscale MRCMME65T64E897Q, preso atto che è stata designata tra i candidati alla nomina quale Amministratore di Eni S.p.A. (con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, di seguito "Società"), con la presente:

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominata, sin d'ora la carica di Amministratore della Società, per il periodo che verrà determinato dall'Assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria per il 13 aprile 2017, in unica convocazione e, **consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,**

DICHIARA

1. l'inesistenza delle cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica, e in particolare:
2. l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
3. di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità di cui al D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, e di non aver ricoperto negli ultimi dodici mesi le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo (articolo 6, del D.lgs. n. 39 del 2013, che

 1

richiama i divieti di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215);

4. di non ricoprire la carica di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
5. attesta l'assenza di conflitti di interesse, anche con riferimento a eventuali cariche in società concorrenti di Eni S.p.A.;
6. di possedere i requisiti di onorabilità previsti in capo agli Amministratori di società quotate dal Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, ai sensi degli artt. 147-quinquies e 148 del D.Lgs. n. 58/98, nonché quelli previsti per la partecipazione di Eni in società operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo;
7. che non sussistono le incompatibilità derivanti dall'art. 2, comma 2, lett. c) del D.P.C.M. del 25 maggio 2012 rispetto a cariche/rapporti in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Snam S.p.A. e loro controllate¹;
8. di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di Amministratore e/o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, e avuto riguardo a quanto stabilito dal Consiglio di

¹ I membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. o nelle sue controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. o SNAM S.p.A. e loro controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale, con tali società; analogamente i membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., SNAM S.p.A. e loro controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società.



Amministrazione di Eni nel proprio Orientamento sui limiti al cumulo degli incarichi del 17 settembre 2015².

A tal fine allega alla presente dichiarazione, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, che include gli incarichi ricoperti (**Allegato A**).

La sottoscritta, altresì,

DICHIARA

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci di società quotate dall'articolo 148, comma 3 del D.lgs n. 58/98, richiamato dall'art. 147-ter dello stesso decreto

² L'Orientamento del Consiglio sui limiti al cumulo degli incarichi di Eni stabilisce che ai fini degli articoli 1.C.2, 1.C.3 e 2.C.5 del Codice di Autodisciplina cui Eni aderisce, per assicurare che gli amministratori possano dedicare il tempo necessario per l'efficace svolgimento del loro incarico, il Consiglio, tenuto conto della partecipazione ai comitati consiliari, esprime il seguente orientamento sul cumulo degli incarichi degli amministratori:

- a) Un Amministratore esecutivo non dovrebbe ricoprire:
 - i. la carica di Consigliere esecutivo in altra società quotata, italiana o estera, ovvero in una società finanziaria, bancaria o assicurativa o con un patrimonio netto superiore a 10 miliardi di euro e
 - ii. la carica di Consigliere non esecutivo o Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di una delle predette società;
 - iii la carica di Consigliere non esecutivo di un altro emittente di cui sia Consigliere esecutivo un Amministratore di Eni;
- b) Un Amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Società, non dovrebbe ricoprire:
 - i. la carica di Consigliere esecutivo in più di una delle predette società e la carica di Consigliere non esecutivo o di Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre delle società indicate, ovvero
 - ii. la carica di Consigliere non esecutivo o di Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di cinque delle predette società;
 - iii la carica di Consigliere esecutivo di un altro emittente di cui sia Consigliere non esecutivo un amministratore esecutivo di Eni.

Restano escluse dal limite di cumulo le cariche ricoperte in società del Gruppo Eni. Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli Amministratori informano tempestivamente il Consiglio, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Società e invita l'Amministratore ad assumere le conseguenti decisioni. In ogni caso, prima di assumere un incarico di Amministratore o di Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in altra società non partecipata o controllata, direttamente o indirettamente, da Eni SpA, l'Amministratore esecutivo informa il Consiglio di Amministrazione, che preclude l'assunzione dell'incarico ove ne ravvisi l'incompatibilità con le funzioni attribuite all'Amministratore esecutivo e con l'interesse di Eni. La disciplina riferita all'Amministratore esecutivo, ad eccezione del punto iii, si applica anche ai Direttori Generali. Si considerano "società finanziarie", ai fini del cumulo, gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.lgs. n. 385/93 e le imprese che svolgono attività e servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio ai sensi del D.lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza - TUF).

SI NO

2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina³ delle società quotate, al quale Eni aderisce

SI NO

3. di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile (attività in concorrenza con la Società).

SI NO

4. di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9 del D.L. 95/2012 come successivamente modificato

SI NO

³ Ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi:

- "a) se direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
- ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal [...] Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria; *Il Consiglio di Amministrazione di Eni ha fissato l'importo della remunerazione aggiuntiva che può compromettere l'indipendenza nel 30% dell'emolumento fisso. La remunerazione per la partecipazione al Comitato Sostenibilità e Scenari non è considerata remunerazione aggiuntiva;*
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti." *Il Consiglio di Amministrazione di Eni ha precisato che sono considerati "stretti familiari" il coniuge e i parenti o gli affini entro il secondo grado.*

Qualora il dichiarante si trovi nella situazione di quiescenza di cui sopra dichiara altresì di accettare sin da ora di svolgere l'incarico a titolo gratuito come stabilito dall'articolo 5, comma 9 del D.L. 95/2012 come successivamente modificato.

La sottoscritta attesta:


- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i;
- di autorizzare codesta Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

La sottoscritta dichiara infine di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni in ordine alla presente dichiarazione, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

DATA

17/3/2017

FIRMA



Allegato A

Emma Marcegaglia

Biografia

Nata a Mantova nel 1965, è Presidente di Eni da maggio 2014. Da novembre 2014 è Presidente della Fondazione Eni Enrico Mattei. È Presidente e Amministratore Delegato di Marcegaglia Holding SpA e Vice Presidente e Amministratore Delegato delle società operanti nel settore della trasformazione dell'acciaio dalla stessa controllate. È inoltre Presidente e Amministratore Delegato di Marcegaglia Investments Srl, holding di controllo delle attività diversificate del gruppo. È Presidente di BusinessEurope e dell'Università Luiss Guido Carli, membro del Consiglio di Amministrazione delle Società Bracco SpA e Gabetti Property Solutions SpA.

Esperienze

Dal 1994 al 1996 è stata Vice Presidente Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria, dal 1997 al 2000 è stata Presidente dello YES (Young Entrepreneurs for Europe), dal 1996 al 2000 è stata Presidente Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria e dal 2000 al 2002 ha ricoperto il ruolo di Vice Presidente di Confindustria per l'Europa. Da maggio 2004 a maggio 2008 è stata Vice Presidente di Confindustria con delega per le infrastrutture, l'energia, i trasporti e l'ambiente, nonché Rappresentante per l'Italia dell'High Level Group per l'energia, la competitività e l'ambiente creato dalla Commissione Europea. Da maggio 2008 a maggio 2012 è stata Presidente di Confindustria. Ha ricoperto il ruolo di membro del Consiglio di Gestione del Banco Popolare e del Consiglio di Amministrazione di Finecobank SpA e Italcementi SpA. È stata infine Presidente della Fondazione Aretè Onlus. È laureata in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi di Milano. Ha frequentato il Master in Business Administration presso la New York University.



Emma Marcegaglia

Biography

She was born in Mantua in 1965 and has been Chairman of Eni since May 2014. She has been Chairman of the Fondazione Eni Enrico Mattei since November 2014. She is also Chairman and CEO of Marcegaglia Holding SpA and Deputy Chairman and CEO of the subsidiary companies operating in the processing of steel. She is also Chairman and CEO of Marcegaglia Investments Srl, the holding company of the diversified activities of the group. She is President of BusinessEurope and of the University Luiss Guido Carli, a member of the Board of Directors of Bracco SpA and Gabetti Property Solutions SpA.

Experience

From 1994 to 1996 she was National Deputy President of Young Entrepreneurs of Confindustria, from 1997 to 2000 she was President of the European Confederation of the Young Entrepreneurs (YES), from 1996 to 2000 President of Young Italian Entrepreneurs of Confindustria and from 2000 to 2002 she was Vice President of Confindustria for Europe. From May 2004 to May 2008 she was Confindustria Vice President for infrastructures, energy, transport and environment and Italian Representative of the top High Level Group for energy, competitiveness and environment set up by the European Commission. From May 2008 to May 2012 she was President of Confindustria. She was a member of the Management Board of Banco Popolare and Director of Fincobank SpA and Italcementi SpA. She also held the position of Chairman of the Aretè Onlus Foundation. She graduated in Business Administration at the Bocconi University in Milan and attended a Master in Business Administration at New York University.



DICHIARAZIONE

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ENI SPA

Il sottoscritto **Claudio Descalzi**, nato a Milano il 27 febbraio 1955, codice fiscale DSCCLD55B27F205V, preso atto che è stato designato tra i candidati alla nomina quale Amministratore di Eni S.p.A. (con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, di seguito "Società"), con la presente:

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Amministratore della Società, per il periodo che verrà determinato dall'Assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria per il 13 aprile 2017, in unica convocazione e, **consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,**

DICHIARA

1. l'inesistenza delle cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica, e in particolare:
2. l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
3. di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità di cui al D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, e di non aver ricoperto negli ultimi dodici mesi le cariche di Presidente del

Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo (articolo 6, del D.lgs. n. 39 del 2013, che richiama i divieti di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215);

4. di non ricoprire la carica di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
5. attesta l'assenza di conflitti di interesse, anche con riferimento a eventuali cariche in società concorrenti di Eni S.p.A.;
6. di possedere i requisiti di onorabilità previsti in capo agli Amministratori di società quotate dal Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, ai sensi degli artt. 147-quinquies e 148 del D.Lgs. n. 58/98, nonché quelli previsti per la partecipazione di Eni in società operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo;
7. che non sussistono le incompatibilità derivanti dall'art. 2, comma 2, lett. c) del D.P.C.M. del 25 maggio 2012 rispetto a cariche/rapporti in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Snam S.p.A. e loro controllate¹;
8. di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di Amministratore e/o Sindaco ricoperte in altre società quotate in

¹ I membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. o nelle sue controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. o SNAM S.p.A. e loro controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale, con tali società; analogamente i membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., SNAM S.p.A. e loro controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società.

mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, e avuto riguardo a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione di Eni nel proprio Orientamento sui limiti al cumulo degli incarichi del 17 settembre 2015².

A tal fine allega alla presente dichiarazione, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, che include gli incarichi ricoperti (**Allegato A**).

Il sottoscritto, altresì,

DICHIARA

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci di società

² L'Orientamento del Consiglio sui limiti al cumulo degli incarichi di Eni stabilisce che ai fini degli articoli 1.C.2, 1.C.3 e 2.C.5 del Codice di Autodisciplina cui Eni aderisce, per assicurare che gli amministratori possano dedicare il tempo necessario per l'efficace svolgimento del loro incarico, il Consiglio, tenuto conto della partecipazione ai comitati consiliari, esprime il seguente orientamento sul cumulo degli incarichi degli amministratori:

- a) Un Amministratore esecutivo non dovrebbe ricoprire:
 - i. la carica di Consigliere esecutivo in altra società quotata, italiana o estera, ovvero in una società finanziaria, bancaria o assicurativa o con un patrimonio netto superiore a 10 miliardi di euro e
 - ii. la carica di Consigliere non esecutivo o Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di una delle predette società;
 - iii. la carica di Consigliere non esecutivo di un altro emittente di cui sia Consigliere esecutivo un Amministratore di Eni;
- b) Un Amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Società, non dovrebbe ricoprire:
 - i. la carica di Consigliere esecutivo in più di una delle predette società e la carica di Consigliere non esecutivo o di Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre delle società indicate, ovvero
 - ii. la carica di Consigliere non esecutivo o di Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di cinque delle predette società;
 - iii. la carica di Consigliere esecutivo di un altro emittente di cui sia Consigliere non esecutivo un amministratore esecutivo di Eni.

Restano escluse dal limite di cumulo le cariche ricoperte in società del Gruppo Eni. Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli Amministratori informano tempestivamente il Consiglio, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Società e invita l'Amministratore ad assumere le conseguenti decisioni. In ogni caso, prima di assumere un incarico di Amministratore o di Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in altra società non partecipata o controllata, direttamente o indirettamente, da Eni SpA, l'Amministratore esecutivo informa il Consiglio di Amministrazione, che preclude l'assunzione dell'incarico ove ne ravvisi l'incompatibilità con le funzioni attribuite all'Amministratore esecutivo e con l'interesse di Eni. La disciplina riferita all'Amministratore esecutivo, ad eccezione del punto iii, si applica anche ai Direttori Generali. Si considerano "società finanziarie", ai fini del cumulo, gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.lgs. n. 385/93 e le imprese che svolgono attività e servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio ai sensi del D.lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza - TUF).

quotate dall'articolo 148, comma 3 del D.lgs n. 58/98, richiamato dall'art. 147-ter dello stesso decreto

SI

NO

2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina³ delle società quotate, al quale Eni aderisce

SI

NO

3. di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile (attività in concorrenza con la Società).

SI

NO

³ Ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi:

- "a) se direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal [...] Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria; *Il Consiglio di Amministrazione di Eni ha fissato l'importo della remunerazione aggiuntiva che può compromettere l'indipendenza nel 30% dell'emolumento fisso. La remunerazione per la partecipazione al Comitato Sostenibilità e Scenari non è considerata remunerazione aggiuntiva;*
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti." *Il Consiglio di Amministrazione di Eni ha precisato che sono considerati "stretti familiari" il coniuge e i parenti o gli affini entro il secondo grado.*

4. di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9 del D.L. 95/2012
come successivamente modificato

SI

NO

*Qualora il dichiarante si trovi nella situazione di quiescenza di cui sopra dichiara
altresì di accettare sin da ora di svolgere l'incarico a titolo gratuito come stabilito
dall'articolo 5, comma 9 del D.L. 95/2012 come successivamente modificato.*

Il sottoscritto attesta:


- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 e s.m.i;
- di autorizzare codesta Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4,
del D.P.R. n. 445 del 2000 a verificare presso le competenti amministrazioni la
veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto dichiara infine di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio
di Amministrazione della Società eventuali variazioni in ordine alla presente
dichiarazione, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta della Società, la
documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

DATA

17/03/17

FIRMA



Allegato A

Claudio Descalzi

Biografia

Nato a Milano, è Amministratore Delegato di Eni da maggio 2014. È componente del Consiglio Generale e dell'Advisory Board di Confindustria e Consigliere di Amministrazione della Fondazione Teatro alla Scala. È membro del National Petroleum Council per il 2016/2017.

Esperienze

Inizia la sua carriera in Eni nel 1981 come Ingegnere di giacimento. Successivamente diventa Project Manager per lo sviluppo delle attività nel Mare del Nord, in Libia, Nigeria e Congo. Nel 1990 è nominato Responsabile delle attività operative e di giacimento in Italia. Nel 1994 assume il ruolo di Managing Director della consociata Eni in Congo e nel 1998 diventa Vice Chairman & Managing Director di Naoc, la consociata Eni in Nigeria. Dal 2000 al 2001 ricopre la carica di Direttore dell'area geografica Africa, Medio Oriente e Cina. Dal 2002 al 2005 è nominato Direttore dell'area geografica Italia, Africa e Medio Oriente, ricoprendo inoltre il ruolo di Consigliere di Amministrazione di diverse consociate Eni dell'area. Nel 2005 diventa Vice Direttore Generale di Eni - Divisione Exploration & Production. Dal 2006 al 2014 è stato Presidente di Assomineraria. Dal 2008 al 2014 è stato Chief Operating Officer di Eni - Divisione Exploration & Production. Dal 2010 al 2014 ha ricoperto la carica di Presidente di Eni UK. Nel 2012 Claudio Descalzi è il primo europeo, nel settore dell'Oil & Gas, ad aver ricevuto il prestigioso premio internazionale SPE/AIME "Charles F. Rand Memorial Gold Medal 2012" dalla Society of Petroleum Engineers e dall'American Institute of Mining Engineers (AIME). Claudio Descalzi è Visiting Fellow of The University of Oxford. Nel dicembre 2015 entra a far parte del "Global Board of

Advisors del Council on Foreign Relations". Si è laureato in Fisica nel 1979 presso l'Università degli Studi di Milano.

Claudio Descalzi

Biography

Born in Milan, he has been Eni's CEO since May 2014. He is a member of the General Board and of the Advisory Board of Confindustria and Director of Fondazione Teatro alla Scala. He is a member of the National Petroleum Council for 2016/2017.

Experience

He joined Eni in 1981 as Oil & Gas field petroleum engineer and then became project manager for the development of North Sea, Libya, Nigeria and Congo. In 1990 he was appointed Head of Reservoir and operating activities for Italy. In 1994, he was appointed Managing Director of Eni's subsidiary in Congo and in 1998 he became Vice President & Managing Director of Naoc, a subsidiary of Eni in Nigeria. From 2000 to 2001 he held the position of Executive Vice President for Africa, Middle East and China. From 2002 to 2005 he was Executive Vice President for Italy, Africa, Middle East, covering also the role of member of the board of several Eni subsidiaries in the area. In 2005, he was appointed Deputy Chief Operating Officer of the Exploration & Production Division in Eni. From 2006 to 2014 he was President of Assomineraria and from 2008 to 2014 he was Chief Operating Officer in the Exploration & Production Division of Eni. From 2010 to 2014 he held the position of Chairman of Eni UK. In 2012, Claudio Descalzi was the first European in the field of Oil&Gas to receive the prestigious "Charles F. Rand Memorial Gold Medal 2012" award from the Society of Petroleum Engineers and the American Institute of Mining Engineers. He is a Visiting Fellow at The University of Oxford. In December 2015 he was made a member of the "Global Board of Advisors of the Council on Foreign Relations". He graduated in physics in 1979 from the University of Milan.

DICHIARAZIONE

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ENI SPA

Il sottoscritto **Fabrizio Pagani**, nato a Pisa il 4 gennaio 1967, codice fiscale PGNFRZ67A04G702X, preso atto che è stato designato tra i candidati alla nomina quale Amministratore di Eni S.p.A. (con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, di seguito "Società"), con la presente:

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Amministratore della Società, per il periodo che verrà determinato dall'Assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria per il 13 aprile 2017, in unica convocazione e, **consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,**

DICHIARA

1. l'inesistenza delle cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica, e in particolare:
2. l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
3. di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità di cui al D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, e di non aver ricoperto negli ultimi dodici mesi le cariche di Presidente del



Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo (articolo 6, del D.lgs. n. 39 del 2013, che richiama i divieti di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215);

4. di non ricoprire la carica di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
5. attesta l'assenza di conflitti di interesse, anche con riferimento a eventuali cariche in società concorrenti di Eni S.p.A.;
6. di possedere i requisiti di onorabilità previsti in capo agli Amministratori di società quotate dal Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, ai sensi degli artt. 147-quinquies e 148 del D.Lgs. n. 58/98, nonché quelli previsti per la partecipazione di Eni in società operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo;
7. che non sussistono le incompatibilità derivanti dall'art. 2, comma 2, lett. c) del D.P.C.M. del 25 maggio 2012 rispetto a cariche/rapporti in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Snam S.p.A. e loro controllate¹;
8. di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di Amministratore e/o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie,

¹ I membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. o nelle sue controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. o SNAM S.p.A. e loro controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale, con tali società; analogamente i membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., SNAM S.p.A. e loro controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società.

assicurative o di rilevanti dimensioni, e avuto riguardo a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione di Eni nel proprio Orientamento sui limiti al cumulo degli incarichi del 17 settembre 2015².

A tal fine allega alla presente dichiarazione, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, che include gli incarichi ricoperti (**Allegato A**).

Il sottoscritto, altresì,

DICHIARA

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci di società quotate dall'articolo 148, comma 3 del D.lgs n. 58/98, richiamato dall'art. 147-ter dello

² L'Orientamento del Consiglio sui limiti al cumulo degli incarichi di Eni stabilisce che ai fini degli articoli 1.C.2, 1.C.3 e 2.C.5 del Codice di Autodisciplina cui Eni aderisce, per assicurare che gli amministratori possano dedicare il tempo necessario per l'efficace svolgimento del loro incarico, il Consiglio, tenuto conto della partecipazione ai comitati consiliari, esprime il seguente orientamento sul cumulo degli incarichi degli amministratori:

a) Un Amministratore esecutivo non dovrebbe ricoprire:

- i. la carica di Consigliere esecutivo in altra società quotata, italiana o estera, ovvero in una società finanziaria, bancaria o assicurativa o con un patrimonio netto superiore a 10 miliardi di euro e
- ii. la carica di Consigliere non esecutivo o Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di una delle predette società;
- iii. la carica di Consigliere non esecutivo di un altro emittente di cui sia Consigliere esecutivo un Amministratore di Eni;

b) Un Amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Società, non dovrebbe ricoprire:

- i. la carica di Consigliere esecutivo in più di una delle predette società e la carica di Consigliere non esecutivo o di Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre delle società indicate, ovvero
- ii. la carica di Consigliere non esecutivo o di Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di cinque delle predette società;
- iii. la carica di Consigliere esecutivo di un altro emittente di cui sia Consigliere non esecutivo un amministratore esecutivo di Eni.

Restano escluse dal limite di cumulo le cariche ricoperte in società del Gruppo Eni. Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli Amministratori informano tempestivamente il Consiglio, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Società e invita l'Amministratore ad assumere le conseguenti decisioni. In ogni caso, prima di assumere un incarico di Amministratore o di Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in altra società non partecipata o controllata, direttamente o indirettamente, da Eni SpA, l'Amministratore esecutivo informa il Consiglio di Amministrazione, che preclude l'assunzione dell'incarico ove ne ravvisi l'incompatibilità con le funzioni attribuite all'Amministratore esecutivo e con l'interesse di Eni. La disciplina riferita all'Amministratore esecutivo, ad eccezione del punto iii, si applica anche ai Direttori Generali. Si considerano "società finanziarie", ai fini del cumulo, gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.lgs. n. 385/93 e le imprese che svolgono attività e servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio ai sensi del D.lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza - TUF).

stesso decreto

SI

NO

2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina³ delle società quotate, al quale Eni aderisce

SI

NO

3. di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile (attività in concorrenza con la Società).

SI

NO

4. di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9 del D.L. 95/2012 come successivamente modificato

SI

NO

³ Ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi:

- "a) se direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;
- ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal [...] Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria; *Il Consiglio di Amministrazione di Eni ha fissato l'importo della remunerazione aggiuntiva che può compromettere l'indipendenza nel 30% dell'emolumento fisso. La remunerazione per la partecipazione al Comitato Sostenibilità e Scenari non è considerata remunerazione aggiuntiva;*
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti." *Il Consiglio di Amministrazione di Eni ha precisato che sono considerati "stretti familiari" il coniuge e i parenti o gli affini entro il secondo grado.*

X

Qualora il dichiarante si trovi nella situazione di quiescenza di cui sopra dichiara altresì di accettare sin da ora di svolgere l'incarico a titolo gratuito come stabilito dall'articolo 5, comma 9 del D.L. 95/2012 come successivamente modificato.

Il sottoscritto attesta:


- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i;
- di autorizzare codesta Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto dichiara infine di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni in ordine alla presente dichiarazione, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

DATA

Roma, 17 Marzo 2017

FIRMA



Allegato A

Fabrizio Pagani

Biografia

Nato a Pisa nel 1967, è Consigliere Eni da maggio 2014.

Attualmente è capo della Segreteria Tecnica del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Esperienze

È stato Vice Direttore dell'International Training Programme for Conflict Management presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa dal 1995 al 1998, Docente di Diritto Internazionale presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Pisa dal 1993 al 2001, Vice-Capo Ufficio Legislativo presso il Dipartimento delle Politiche Comunitarie dal 1998 al 1999 e Consigliere per gli Affari Internazionali del Ministro dell'Industria e del Commercio estero dal 1999 al 2001. È stato Senior Advisor presso l'OCSE dal 2002 al 2006, Capo della Segreteria Tecnica del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2006 al 2008, membro del Consiglio di Amministrazione di SACE, Gruppo SACE SpA, dal 2007 al 2008, Consigliere Politico del Segretario Generale dell'OCSE dal 2009 al 2011, Direttore dell'Ufficio G8 / G20 dell'OCSE dal 2011 al 2013 e Consigliere economico del Presidente del Consiglio e Sherpa G20 dal 2013 al 2014. È stato NATO Fellow. È stato visiting scholar presso la Columbia University, New York. È laureato in Studi Internazionali presso la Scuola Sant'Anna di Pisa e ha conseguito il Master presso lo European University Institute, Firenze.



Fabrizio Pagani

Biography

He was born in Pisa in 1967 and has been a Director in Eni since May 2014. He is currently the Head of the Technical Secretariat of the Ministry of Economy and Finance.

Experience

He was Deputy Director of the International Training Programme for Conflict Management at the High School S. Anna in Pisa from 1995 to 1998, Professor of International Law in the Faculty of Political Science at the University of Pisa from 1993 to 2001, Deputy Chief of the Legislative Office at the Department of European Affairs from 1998 to 1999 and Counsellor for International Affairs in the Ministry of Industry and Foreign Trade from 1999 to 2001. He was Senior Advisor at the OECD from 2002 to 2006, Head of the Office of the State Undersecretary, within the Prime Minister Office from 2006 to 2008, board member of SACE SpA from 2007 to 2008, Political Counsellor of the OECD General Secretary from 2009 to 2011, Director of the G8 / G20 Office at the OECD from 2011 to 2013 and Senior Economic Counsellor to the Prime Minister and G20 Sherpa from 2013 to 2014. He was a NATO Fellow and was a visiting scholar at Columbia University, New York. He graduated in International Studies at the Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa, and has a Master degree from the European University Institute, Florence.



ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI

ENI S.p.A.

La sottoscritta **DIVA MORIANI**, nata a Arezzo il 18 ottobre 1968, C.F. MRNDVI68R58A390S, preso atto che è stata designata tra i candidati alla nomina quale Amministratore di Eni S.p.A. (con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1, di seguito "Società"), con la presente:

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominata, sin d'ora la carica di Amministratore della Società, per il periodo che verrà determinato dall'Assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria per il 13 aprile 2017, in unica convocazione;

e,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

DICHIARA

1. l'inesistenza delle cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica, ed in particolare;
2. l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
3. di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità di cui al D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, e di non aver ricoperto negli ultimi dodici mesi le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo (articolo 6, del D.lgs. n. 39 del 2013, che richiama i divieti di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215);
4. di non ricoprire la carica di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
5. attesta l'assenza di conflitti di interesse, anche con riferimento a eventuali cariche in società concorrenti di Eni S.p.A.;
6. di possedere i requisiti di onorabilità previsti in capo agli Amministratori di società quotate dal Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, ai sensi degli artt. 147-*quinquies* e 148 del D.Lgs. n. 58/98, nonché quelli previsti per la partecipazione di Eni in società operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo;
7. che non sussistono le incompatibilità derivanti dall'art. 2, comma 2, lett. c) del D.P.C.M. del 25 maggio 2012 rispetto a cariche/rapporti in Cassa Depositi e Prestiti

S.p.A., Snam S.p.A. e loro controllate¹;

8. di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di Amministratore e/o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, e avuto riguardo a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione di Eni nel proprio Orientamento sui limiti al cumulo degli incarichi del 17 settembre 2015². A tal fine allega alla presente dichiarazione, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, che include gli incarichi ricoperti (**Allegato A**).

La sottoscritta, altresì, dichiara:

¹ I membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in ENI S.p.A. o nelle sue controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. o SNAM S.p.A. e loro controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale, con tali società; analogamente i membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., SNAM S.p.A. e loro controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in ENI S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società.

² Orientamento del Consiglio sui limiti al cumulo degli incarichi di Eni stabilisce che ai fini degli articoli 1.C.2, 1.C.3 e 2.C.5 del Codice di Autodisciplina cui Eni aderisce, per assicurare che gli amministratori possano dedicare il tempo necessario per l'efficace svolgimento del loro incarico, il Consiglio, tenuto conto della partecipazione ai comitati consiliari, esprime il seguente orientamento sul cumulo degli incarichi degli amministratori:

a) Un Amministratore esecutivo non dovrebbe ricoprire:

- i. la carica di Consigliere esecutivo in altra società quotata, italiana o estera, ovvero in una società finanziaria, bancaria o assicurativa o con un patrimonio netto superiore a 10 miliardi di euro e
- ii. la carica di Consigliere non esecutivo o Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di una delle predette società;
- iii. la carica di Consigliere non esecutivo di un altro emittente di cui sia Consigliere esecutivo un Amministratore di Eni;

b) Un Amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Società, non dovrebbe ricoprire:

- i. i. la carica di Consigliere esecutivo in più di una delle predette società e la carica di Consigliere non esecutivo o di Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre delle società indicate, ovvero
- ii. la carica di Consigliere non esecutivo o di Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di cinque delle predette società;
- iii. la carica di Consigliere esecutivo di un altro emittente di cui sia Consigliere non esecutivo un amministratore esecutivo di Eni.

Restano escluse dal limite di cumulo le cariche ricoperte in società del Gruppo Eni. Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli Amministratori informano tempestivamente il Consiglio, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Società e invita l'Amministratore ad assumere le conseguenti decisioni. In ogni caso, prima di assumere un incarico di Amministratore o di Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in altra società non partecipata o controllata, direttamente o indirettamente, da Eni SpA, l'Amministratore esecutivo informa il Consiglio di Amministrazione, che preclude l'assunzione dell'incarico ove ne ravvisi l'incompatibilità con le funzioni attribuite all'Amministratore esecutivo e con l'interesse di Eni. La disciplina riferita all'Amministratore esecutivo, ad eccezione del punto iii, si applica anche ai Direttori Generali.

Si considerano "società finanziarie", ai fini del cumulo, gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.lgs. n. 385/93 e le imprese che svolgono attività e servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio ai sensi del D.lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza - TUF).

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci di società quotate dall'articolo 148, comma 3 del D.lgs n. 58/98, richiamato dall'art. 147-ter dello stesso decreto

SI NO

2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina³ delle società quotate, al quale ENI aderisce

SI NO

3. di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile (attività in concorrenza con la Società).

SI NO

³ Ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi:

- a) se direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;
- ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal [...] Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria; *Il Consiglio di Amministrazione di Eni ha fissato l'importo della remunerazione aggiuntiva che può compromettere l'indipendenza nel 30% dell'emolumento fisso. La remunerazione per la partecipazione al Comitato Sostenibilità e Scenari non è considerata remunerazione aggiuntiva;*
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti. *Il Consiglio di Amministrazione di Eni ha precisato che sono considerati "stretti familiari" il coniuge e i parenti o gli affini entro il secondo grado.*

4. di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9 del D.L. 95/2012
come successivamente modificato

SI NO

*Qualora il dichiarante si trovi nella situazione di quiescenza di cui sopra dichiara
altresì di accettare sin da ora di svolgere l'incarico a titolo gratuito come stabilito
dall'articolo 5, comma 9 del D.L. 95/2012 come successivamente modificato.*

La sottoscritta attesta:

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i;
- di autorizzare codesta Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.
-

La sottoscritta dichiara infine di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni in ordine alla presente dichiarazione, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

DATA

18/3/17

FIRMA



Allegato A

Diva Moriani

Biografia

Nata ad Arezzo nel 1968, è Consigliere di Eni da maggio 2014. Attualmente è Vicepresidente esecutivo di Intek Group SpA, CEO del Vorstand di KME AG, holding tedesca del gruppo KME, Presidente di KME S.r.l., membro del Consiglio di Sorveglianza della KME Germany GmbH e membro del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali SpA, Moncler SpA, Ergycapital SpA, Dynamo Academy, Fondazione Dynamo e Associazione Dynamo.

È stata Amministratore Delegato del Fondo I2Capital Partners, fondo di private equity promosso da Intek SpA, specializzato in "special situation", dal 2007 al 2012.

È laureata in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Firenze.

Biography

She was born in Arezzo in 1968 and has been a Director in Eni since May 2014. She is currently Executive Vice Chairman of Intek Group SpA, CEO of KME AG Vorstand, a German holding company of KME Group, Chairman of KME S.r.l., Member of the Supervisory Board of KME Germany GmbH and Director of Assicurazioni Generali SpA, Moncler SpA, Ergycapital SpA, Dynamo Academy, Dynamo Foundation and Associazione Dynamo.

From 2007 to 2012 she was CEO of I2Capital Partners, a private equity fund sponsored by Intek SpA, with an investment strategy focused on "Special Situations".

She graduated in Economics at the University of Florence.

DICHIARAZIONE

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI

AMMINISTRATORE DI ENI SPA

Il sottoscritto **Andrea Gemma**, nato a Roma il 10 maggio 1973, codice fiscale GMMNDR73E10H501D, preso atto che è stato designato tra i candidati alla nomina quale Amministratore di Eni S.p.A. (con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, di seguito “Società”), con la presente:

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Amministratore della Società, per il periodo che verrà determinato dall'Assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria per il 13 aprile 2017, in unica convocazione e, **consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,**

DICHIARA

1. l'inesistenza delle cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica, e in particolare:
2. l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
3. di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità di cui al D.lgs. 8 aprile 2013 n.

39, e di non aver ricoperto negli ultimi dodici mesi le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo (articolo 6, del D.lgs. n. 39 del 2013, che richiama i divieti di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215);

4. di non ricoprire la carica di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
5. attesta l'assenza di conflitti di interesse, anche con riferimento a eventuali cariche in società concorrenti di Eni S.p.A.;
6. di possedere i requisiti di onorabilità previsti in capo agli Amministratori di società quotate dal Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, ai sensi degli artt. 147-quinquies e 148 del D.Lgs. n. 58/98, nonché quelli previsti per la partecipazione di Eni in società operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo;
7. che non sussistono le incompatibilità derivanti dall'art. 2, comma 2, lett. c) del D.P.C.M. del 25 maggio 2012 rispetto a cariche/rapporti in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Snam S.p.A. e loro controllate¹;
8. di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero

¹ I membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. o nelle sue controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. o SNAM S.p.A. e loro controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale, con tali società; analogamente i membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., SNAM S.p.A. e loro controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società.

di cariche di Amministratore e/o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, e avuto riguardo a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione di Eni nel proprio Orientamento sui limiti al cumulo degli incarichi del 17 settembre 2015².

A tal fine allega alla presente dichiarazione, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, che include gli incarichi ricoperti (**Allegato A**).

Il sottoscritto, altresì,

DICHIARA

² L'Orientamento del Consiglio sui limiti al cumulo degli incarichi di Eni stabilisce che ai fini degli articoli 1.C.2, 1.C.3 e 2.C.5 del Codice di Autodisciplina cui Eni aderisce, per assicurare che gli amministratori possano dedicare il tempo necessario per l'efficace svolgimento del loro incarico, il Consiglio, tenuto conto della partecipazione ai comitati consiliari, esprime il seguente orientamento sul cumulo degli incarichi degli amministratori:

- a) Un Amministratore esecutivo non dovrebbe ricoprire:
- i. la carica di Consigliere esecutivo in altra società quotata, italiana o estera, ovvero in una società finanziaria, bancaria o assicurativa o con un patrimonio netto superiore a 10 miliardi di euro e
 - ii. la carica di Consigliere non esecutivo o Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di una delle predette società;
 - iii la carica di Consigliere non esecutivo di un altro emittente di cui sia Consigliere esecutivo un Amministratore di Eni;
- b) Un Amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Società, non dovrebbe ricoprire:
- i. la carica di Consigliere esecutivo in più di una delle predette società e la carica di Consigliere non esecutivo o di Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre delle società indicate, ovvero
 - ii. la carica di Consigliere non esecutivo o di Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di cinque delle predette società;
 - iii la carica di Consigliere esecutivo di un altro emittente di cui sia Consigliere non esecutivo un amministratore esecutivo di Eni.

Restano escluse dal limite di cumulo le cariche ricoperte in società del Gruppo Eni. Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli Amministratori informano tempestivamente il Consiglio, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Società e invita l'Amministratore ad assumere le conseguenti decisioni. In ogni caso, prima di assumere un incarico di Amministratore o di Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in altra società non partecipata o controllata, direttamente o indirettamente, da Eni SpA, l'Amministratore esecutivo informa il Consiglio di Amministrazione, che preclude l'assunzione dell'incarico ove ne ravvisi l'incompatibilità con le funzioni attribuite all'Amministratore esecutivo e con l'interesse di Eni. La disciplina riferita all'Amministratore esecutivo, ad eccezione del punto iii, si applica anche ai Direttori Generali. Si considerano "società finanziarie", ai fini del cumulo, gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.lgs. n. 385/93 e le imprese che svolgono attività e servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio ai sensi del D.lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza - TUF).

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci di società quotate dall'articolo 148, comma 3 del D.lgs n. 58/98, richiamato dall'art. 147-ter dello stesso decreto

SI NO

2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina³ delle società quotate, al quale Eni aderisce

SI NO

3. di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile (attività in concorrenza con la Società).

SI NO

³ Ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi:

- "a) se direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
- ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal [...] Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria; *Il Consiglio di Amministrazione di Eni ha fissato l'importo della remunerazione aggiuntiva che può compromettere l'indipendenza nel 30% dell'emolumento fisso. La remunerazione per la partecipazione al Comitato Sostenibilità e Scenari non è considerata remunerazione aggiuntiva;*
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti." *Il Consiglio di Amministrazione di Eni ha precisato che sono considerati "stretti familiari" il coniuge e i parenti o gli affini entro il secondo grado.*

4. di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9 del D.L. 95/2012
come successivamente modificato

SI

NO

*Qualora il dichiarante si trovi nella situazione di quiescenza di cui sopra dichiara
altresì di accettare sin da ora di svolgere l'incarico a titolo gratuito come stabilito
dall'articolo 5, comma 9 del D.L. 95/2012 come successivamente modificato.*

Il sottoscritto attesta:

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i;
- di autorizzare codesta Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto dichiara infine di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni in ordine alla presente dichiarazione, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

DATA

17.3.2017

FIRMA



Allegato A

Andrea Gemma

Biografia

Nato a Roma nel 1973, è Consigliere di Eni da maggio 2014. È Professore di Istituzioni di Diritto Privato presso l'Università di Roma Tre, è stato visiting professor presso università europee nonché presso la Villanova University. È componente dello strategic board dell'American University of Rome. È avvocato cassazionista e ricopre la carica di Vice Presidente di Serenissima SGR SpA nonché membro del Consiglio di Amministrazione di Banca UBAE SpA e di Global Capital PLC. È Presidente del Collegio Sindacale di PS Reti S.p.A. e di Sirti S.p.A. È, inoltre, Commissario Straordinario di Valtur SpA, Commissario Liquidatore di Novit Assicurazioni SpA e di Sequoia Partecipazioni SpA.

Andrea Gemma

Biography

He was born in Rome in 1973 and has been Director of Eni since May 2014. He is Professor of Private Law at The Third University of Rome and was visiting professor at European Universities and at Villanova University. He is member of the strategic board of the American University of Rome. He is Appeal Court Lawyer. He is also Deputy Chairman of Serenissima SGR SpA and member of the Board of Directors of Banca UBAE SpA and of Global Capital PLC. He is President of Board of Statutory Auditors of PS Reti S.p.A. and Sirti S.p.A. He is also Official Receiver of Valtur SpA, Liquidator of Novit Assicurazioni SpA and Sequoia Partecipazioni SpA.

DOMENICO LIVIO TROMBONE

DOTTORE COMMERCIALISTA

DICHIARAZIONE

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ENI S.p.A.

Il sottoscritto **DOMENICO LIVIO TROMBONE**, nato a Potenza (PZ) il 31/08/1960, codice fiscale TRMDNC60M31G942Q, preso atto che è stato designato tra i candidati alla nomina quale Amministratore di Eni S.p.A. (con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, di seguito "Società"), con la presente:

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Amministratore della Società, per il periodo che verrà determinato dall'Assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria per il 13 aprile 2017, in unica convocazione e, **consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,**

DICHIARA

1. l'inesistenza delle cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica, e in particolare:
 2. l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
 3. di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità di cui al D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, e di non aver ricoperto negli ultimi dodici mesi le cariche di Presidente del
-

Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo (articolo 6, del D.lgs. n. 39 del 2013, che richiama i divieti di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215);

4. di non ricoprire la carica di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
5. attesta l'assenza di conflitti di interesse, anche con riferimento a eventuali cariche in società concorrenti di Eni S.p.A.;
6. di possedere i requisiti di onorabilità previsti in capo agli Amministratori di società quotate dal Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, ai sensi degli artt. 147-quinquies e 148 del D.Lgs. n. 58/98, nonché quelli previsti per la partecipazione di Eni in società operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo;
7. che non sussistono le incompatibilità derivanti dall'art. 2, comma 2, lett. c) del D.P.C.M. del 25 maggio 2012 rispetto a cariche/rapporti in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Snam S.p.A. e loro controllate¹;
8. di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di Amministratore e/o Sindaco ricoperte in altre società quotate in

¹ I membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. o nelle sue controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. o SNAM S.p.A. e loro controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale, con tali società; analogamente i membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., SNAM S.p.A. e loro controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società.

mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, e avuto riguardo a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione di Eni nel proprio Orientamento sui limiti al cumulo degli incarichi del 17 settembre 2015².

A tal fine allega alla presente dichiarazione, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, che include gli incarichi ricoperti (**Allegato A**).

Il sottoscritto, altresì,

DICHIARA

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci di società quotate dall'articolo 148, comma 3 del D.lgs n. 58/98, richiamato dall'art. 147-ter dello

² L'Orientamento del Consiglio sui limiti al cumulo degli incarichi di Eni stabilisce che ai fini degli articoli 1.C.2, 1.C.3 e 2.C.5 del Codice di Autodisciplina cui Eni aderisce, per assicurare che gli amministratori possano dedicare il tempo necessario per l'efficace svolgimento del loro incarico, il Consiglio, tenuto conto della partecipazione ai comitati consiliari, esprime il seguente orientamento sul cumulo degli incarichi degli amministratori:

- a) Un Amministratore esecutivo non dovrebbe ricoprire:
 - i. la carica di Consigliere esecutivo in altra società quotata, italiana o estera, ovvero in una società finanziaria, bancaria o assicurativa o con un patrimonio netto superiore a 10 miliardi di euro
 - ii. la carica di Consigliere non esecutivo o Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di una delle predette società;
 - iii la carica di Consigliere non esecutivo di un altro emittente di cui sia Consigliere esecutivo un Amministratore di Eni;
- b) Un Amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Società, non dovrebbe ricoprire:
 - i. la carica di Consigliere esecutivo in più di una delle predette società e la carica di Consigliere non esecutivo o di Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre delle società indicate, ovvero
 - ii. la carica di Consigliere non esecutivo o di Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di cinque delle predette società;
 - iii la carica di Consigliere esecutivo di un altro emittente di cui sia Consigliere non esecutivo un amministratore esecutivo di Eni.

Restano escluse dal limite di cumulo le cariche ricoperte in società del Gruppo Eni. Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli Amministratori informano tempestivamente il Consiglio, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Società e invita l'Amministratore ad assumere le conseguenti decisioni. In ogni caso, prima di assumere un incarico di Amministratore o di Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in altra società non partecipata o controllata, direttamente o indirettamente, da Eni SpA, l'Amministratore esecutivo informa il Consiglio di Amministrazione, che preclude l'assunzione dell'incarico ove ne ravvisi l'incompatibilità con le funzioni attribuite all'Amministratore esecutivo e con l'interesse di Eni. La disciplina riferita all'Amministratore esecutivo, ad eccezione del punto iii, si applica anche ai Direttori Generali. Si considerano "società finanziarie", ai fini del cumulo, gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.lgs. n. 385/93 e le imprese che svolgono attività e servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio ai sensi del D.lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza - TUF).

stesso decreto

SI **NO**

2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina³ delle società quotate, al quale Eni aderisce

SI **NO**

3. di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile (attività in concorrenza con la Società).

SI **NO**

4. di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9 del D.L. 95/2012 come successivamente modificato

³ Ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi:

- "a) se direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
- ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal [...] Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria; *Il Consiglio di Amministrazione di Eni ha fissato l'importo della remunerazione aggiuntiva che può compromettere l'indipendenza nel 30% dell'emolumento fisso. La remunerazione per la partecipazione al Comitato Sostenibilità e Scenari non è considerata remunerazione aggiuntiva;*
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti." *Il Consiglio di Amministrazione di Eni ha precisato che sono considerati "stretti familiari" il coniuge e i parenti o gli affini entro il secondo grado.*

SI NO

Qualora il dichiarante si trovi nella situazione di quiescenza di cui sopra dichiara altresì di accettare sin da ora di svolgere l'incarico a titolo gratuito come stabilito dall'articolo 5, comma 9 del D.L. 95/2012 come successivamente modificato.

Il sottoscritto attesta:

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i;
- di autorizzare codesta Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto dichiara infine di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni in ordine alla presente dichiarazione, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Modena, lì 18 marzo 2017



(Domenico Livio Trombone)

DOMENICO LIVIO TROMBONE

DOTTORE COMMERCIALISTA

CURRICULUM VITAE

di

DOMENICO LIVIO TROMBONE

nato a Potenza il 31 agosto 1960

Studio Professionale:

**Organizzazione
professionale**

Partner di associazione professionale composta da:

- 4 associati
- 6 collaboratori abilitati

Sede

Titoli di studio

Diploma di maturità classica.

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Modena

**Iscrizione Albo
dei Dottori
Commercialisti**

Iscritto dal 02.05.88 all'Albo dell'Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena, al n° 263/A.

**Iscrizione Albo
dei Revisori
Contabili**

Iscritto al n. 65834 del Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 13/06/95, pubblicato sul fascicolo n.46 bis della quarta serie speciale della "Gazzetta Ufficiale" del 16/06/95.

DOMENICO LIVIO TROMBONE

DOTTORE COMMERCIALISTA

Principali
incarichi
ricoperti

❖ ***Principali incarichi quale Amministratore:***

Carimonte Holding S.p.A.: Presidente

Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC: Presidente

Focus Investments S.p.A.: Presidente

La Centrale Finanziaria Generale S.p.A.: Consigliere

Società Gestione Crediti Delta S.p.A.: Presidente

❖ ***Principali incarichi quale Presidente del Collegio Sindacale:***

Acimac Associazione Costruttori Italiani Macchine Attrezzature per Ceramica (*associata Confindustria*)

Coop Alleanza 3.0 S.c.

Unipol Banca S.p.A.

❖ ***Principali incarichi quale Sindaco Effettivo:***

Arca Assicurazioni S.p.A.

Arca Vita S.p.A.

CCFS Soc. Coop.

Cooperare S.p.A.

Parco S.p.A.

Popolare Vita S.p.A.

Unipol Finance S.r.l.

Unipol Investment S.p.A.

❖ ***Commissario Giudiziale e Liquidatore nei seguenti Concordati Preventivi e LCA:***

Cibec S.p.A.

Distillerie Toschi S.p.A.

Italcarni S.c.

Ligmar S.p.A.

Open.Co S.c.

❖ *Già membro Commissione Studio Collegio Sindacale Ordine Dottori Commercialisti Modena*

❖ *Incarichi giudiziari:*

- Consulente Tecnico di Parte in procedimenti penali verso amministratori e sindaci di società quotate e non, aventi ad oggetto reati societari, fallimentari e contro il patrimonio.
- Curatore Fallimentare e Commissario Giudiziale e Liquidatore presso il Tribunale di Modena.
- Coadiutore di procedure fallimentari pendenti presso il Tribunale di Potenza.
- Collaborazioni varie quale consulente della Procura della Repubblica di Melfi (PZ).
- Consulente Tecnico d'Ufficio presso il Tribunale di Modena in procedimenti penali e civili aventi ad oggetto reati e vertenze nel settore finanziario e fallimentare.
- Liquidatore volontario, su incarico del Giudice Delegato del Tribunale di Napoli, della Biraghi Industriale S.r.l., società all'attivo del fallimento dell'agente di cambio De Asmundis.

❖ *Incarichi riferibili ad attività bancarie, gestione del risparmio ed assicurative:*

- Negli anni ha ricoperto cariche societarie in enti controllati da Rolo Banca 1473 S.p.A. e, successivamente, da Unicredit S.p.A..
- Oltre alle cariche di sindaco effettivo in Carimonte Holding S.p.A. ed in Unicredit Servizi Informativi S.p.A., è stato sindaco effettivo della Immobiliare Nettuno S.r.l. (*gestione immobili Rolo Banca 1473 S.p.A.*) e della Gespro S.p.A. (*società concessionaria del servizio riscossione tributi della Provincia di Modena, fino alla sua incorporazione in Uniriscossioni S.p.A.*).
- Fino al dicembre 2008 ha ricoperto la carica di consigliere nella Banca Popolare del Materano S.p.A., appartenente al gruppo bancario Banca Popolare dell'Emilia Romagna Sc, nonché nella BNTConsultig S.p.A., società facente capo al gruppo Banca della Nuova Terra S.p.A..
- Dall'aprile 2010 e fino all'ottobre 2011 ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della BAC Fiduciaria S.p.A. (RSM) del Gruppo Unicredit.
- Dall'aprile 2009 e fino al dicembre 2011 ha ricoperto la carica di Presidente del Collegio Sindacale in Arca Impresa Gestioni SGR S.p.A..

DOMENICO LIVIO TROMBONE

DOTTORE COMMERCIALISTA

- Dall'aprile 2007 e fino all'aprile 2012 (a seguito dell'entrata in vigore del c.d. "divieto di interlocking") ha ricoperto la carica di Presidente del Collegio Sindacale della Cassa di Risparmio di Cento S.p.A..
- Dall'aprile 2010 ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato in Carimonte Holding S.p.A. (socia di Unicredit S.p.A. per quota rilevante); dal maggio 2016 ricopre la carica di Presidente.
- Dal luglio 2011 ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Società Gestione Crediti Delta S.p.A., società costituita tra CR San Marino, BNL, BPER, BP Vicenza, Banco Popolare, MPS ed Unicredit, per la gestione, nell'ambito di una procedura ex art. 182 bis LF e sotto la vigilanza di Banca d'Italia, dei crediti del Gruppo Delta.
- Dal dicembre 2011 al dicembre 2012 (dimessosi a seguito di intervenuto "divieto di interlocking") ha ricoperto la carica di Consigliere indipendente in Serenissima SGR S.p.A..
- Dal dicembre 2011 all'aprile 2016 ha ricoperto la carica di Consigliere e Vice Presidente in Gradiente SGR S.p.A..
- Dall'aprile 2016 ricopre la carica di Presidente del Collegio Sindacale di Unipol Banca S.p.A..
- Dall'aprile 2006 al marzo 2007 ha ricoperto la carica di consigliere in Aurora Assicurazioni S.p.A., società controllata da Unipol Gruppo Finanziario S.p.A..
- Dall'ottobre 2007, fino alla fusione per incorporazione della Società in FonSai S.p.A., ha ricoperto la carica di Presidente del Collegio Sindacale in Unipol Assicurazioni S.p.A..
- Dall'aprile 2007 all'aprile 2016, ha ricoperto la carica di Sindaco Effettivo in Unipol Gruppo Finanziario S.p.A..
- Dall'aprile 2010, ricopre la carica di Sindaco Effettivo in Arca Vita S.p.A..
- Dall'aprile 2010, ricopre la carica di Sindaco Effettivo in Arca Assicurazioni S.p.A..
- Dall'aprile 2013, ricopre la carica di Sindaco Effettivo in Popolare Vita S.p.A..

Si autorizza, ai sensi della Legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni il trattamento dei dati personali trasmessi dal sottoscritto.

Modena, li 18 marzo 2017

Domenico Livio Trombone



DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO SINDACO EFFETTIVO

La sottoscritta **Paola Camagni**, nata a Milano il 22 dicembre 1970 codice fiscale CMGPLA70T62F205M con riferimento alla candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Eni SpA, presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze, da sottoporre all'Assemblea degli azionisti di Eni SpA convocata in sede ordinaria il 13 aprile 2017, in unica convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,

DICHIARA

- di accettare la suddetta candidatura e, ove nominata, la carica di Sindaco Effettivo di Eni SpA, alle condizioni che verranno determinate dalla suddetta Assemblea, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario;
- di non essere candidata in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Sindaco prevista dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti¹;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa applicabile e, in particolare, i requisiti stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come integrato dallo statuto sociale²;

(¹) Incluso, tra gli altri, l'art. 2, comma 2 lettera c) del DPCM 25 maggio 2012 recante criteri, condizioni e modalità per adottare il modello di separazione proprietaria della società SNAM S.p.A. secondo cui: "i membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in ENI S.p.A. o nelle sue controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. o SNAM S.p.A. e loro controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale, con tali società; analogamente i membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., SNAM S.p.A. e le loro controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società".

(²) Requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998 (art. 2, DM n. 162/2000):

"1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1 (Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea), non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato."

Requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 148, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 (art. 1 DM n. 162/2000):

"1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.

- in particolare, di rispettare le disposizioni relative ai limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente. Ai fini dell'art. 2400, comma 4, del codice civile, dichiara di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società come indicati nell'**Allegato A** alla presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre la documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni;

nonché, preso atto di quanto stabilito

1) dall'art. 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998³

DICHARA

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dall'art. 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998,

2) dal combinato disposto degli artt. 8 e 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate cui Eni SpA ha aderito⁴

2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.

4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;

b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.

5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio."

Ai sensi dell'art. 28.1 dello statuto di Eni S.p.A. "Ai fini del suddetto decreto le materie strettamente attinenti all'attività della Società sono: diritto commerciale, economia aziendale e finanza aziendale. Agli stessi fini i settori strettamente attinenti all'attività della Società sono il settore ingegneristico e quello geologico."

⁽³⁾ **Ai sensi dell'art. 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998:** "non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile [ndr. l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi];

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società [ndr. di Eni S.p.A.], gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa [ndr. Eni S.p.A.] controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società [ndr. a Eni S.p.A.] od alle società da questa controllate od alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori delle società e ai soggetti di cui alla precedente lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."

⁽⁴⁾ **Ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate,** un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi:

DICHIARA

(barrare la casella di interesse, provvedendo all'eventuale completamento)



di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina citato.

- di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina citato, sussistendo la situazione prevista dallo stesso art. 3, lettera (v. nota 4).


La sottoscritto/a dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, il mancato svolgimento da parte propria ovvero dello studio professionale di appartenenza di attività di consulenza o di altri servizi a favore di Eni S.p.A. o di altra società appartenente al Gruppo Eni.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato (**Allegato A**).

La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Eni SpA. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo, data 17/3/2017

Firma



"a) se direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

c) se direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal [...] Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria. Il Consiglio di Amministrazione di Eni ha fissato l'importo della remunerazione aggiuntiva che può compromettere l'indipendenza nel 30% dell'emolumento fisso. La remunerazione per la partecipazione al Comitato Sostenibilità e Scenari non è considerata remunerazione aggiuntiva;

e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti." Il Consiglio di Amministrazione di Eni ha precisato che sono considerati "stretti familiari" il coniuge e i parenti o gli affini entro il secondo grado.

Allegato A

Paola Camagni (Milano, 1970) è Sindaco effettivo di Eni da maggio 2014. È Dottore Commercialista, iscritta all'albo di Milano, e Revisore Legale. È Fondatrice e Managing Partner dello Studio Tributario Camagni e Associati di Milano, Presidente del Collegio Sindacale di Eni East Africa SpA - partecipata da Eni e di Agenzia Giornalistica Italiana S.p.A. - Gruppo Eni nonché Sindaco Effettivo di Syndial SpA - Gruppo Eni, Eni Angola SpA - Gruppo Eni, CNP Unicredit Vita SpA, Oracle Italia Srl e Sinergia Srl. È Docente a contratto presso l'Università Luigi Bocconi di Milano per Diritto tributario - reddito d'impresa. All'inizio del 2016 è stata nominata "Esperta per le politiche fiscali ed economiche" al tavolo tecnico della Presidenza del Consiglio.

Esperienze

È stata Partner dello Studio Tributario e Societario associato al network Deloitte, dove ha prestato la sua attività dal 2000 al 2013, consulente fiscale presso lo Studio Tributario Deire di Milano dal 1996 al 2000 e consulente fiscale presso lo Studio Legale e Tributario Ernst & Young dal 1994 al 1996. È laureata in Economia e Commercio presso l'Università Luigi Bocconi di Milano e presso la medesima Università ha conseguito il master in Diritto Tributario Internazionale.

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO SINDACO EFFETTIVO

Il sottoscritto **ANDREA PAROLINI**, nato a Lecco (LC) il 29 dicembre 1967 codice fiscale PRLNDR67T29E507Y con riferimento alla candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Eni SpA, presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze, da sottoporre all'Assemblea degli azionisti di Eni SpA convocata in sede ordinaria il 13 aprile 2017, in unica convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,

DICHIARA

- di accettare la suddetta candidatura e, ove nominata, la carica di Sindaco Effettivo di Eni SpA, alle condizioni che verranno determinate dalla suddetta Assemblea, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Sindaco prevista dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti¹;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa applicabile e, in particolare, i requisiti stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come integrato dallo statuto sociale²;

⁽¹⁾ Incluso, tra gli altri, l'art. 2, comma 2 lettera c) del DPCM 25 maggio 2012 recante criteri, condizioni e modalità per adottare il modello di separazione proprietaria della società SNAM S.p.A. secondo cui: "I membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in ENI S.p.A. o nelle sue controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. o SNAM S.p.A. e loro controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale, con tali società; analogamente i membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., SNAM S.p.A. e le loro controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società".

⁽²⁾ Requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998 (art. 2, DM n. 162/2000):

"1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1 (Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea), non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;


3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato."

Requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 148, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 (art. 1 DM n. 162/2000):

"1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per



- in particolare, di rispettare le disposizioni relative ai limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente. Ai fini dell'art. 2400, comma 4, del codice civile, dichiara di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società come indicati nell'**Allegato A** alla presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre la documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni;

nonché, preso atto di quanto stabilito

1) dall'art. 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998³

DICHARA

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dall'art. 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998,

2) dal combinato disposto degli artt. 8 e 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate cui Eni SpA ha aderito⁴

un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.

2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero*
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero*
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.*

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.

4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

- a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;*
- b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.*

5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nel cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio."

Ai sensi dell'art. 28.1 dello statuto di Eni S.p.A. "Ai fini del suddetto decreto le materie strettamente attinenti all'attività della Società sono: diritto commerciale, economia aziendale e finanza aziendale. Agli stessi fini i settori strettamente attinenti all'attività della Società sono il settore ingegneristico e quello geologico."

⁽³⁾ **Ai sensi dell'art. 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998: "non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:**

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile [ndr. l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi];*
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società [ndr. di Eni S.p.A.], gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa [ndr. Eni S.p.A.] controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;*
- c) coloro che sono legati alla società [ndr. a Eni S.p.A.] od alle società da questa controllate od alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori delle società e ai soggetti di cui alla precedente lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."*

⁽⁴⁾ **Ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi:**

DICHIARA

(barrare la casella di interesse, provvedendo all'eventuale completamento)



di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina citato.




di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina citato, sussistendo la situazione prevista dallo stesso art. 3, lettera (v. nota 4).

Il sottoscritto dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, il mancato svolgimento da parte propria ovvero dello studio professionale di appartenenza di attività di consulenza o di altri servizi a favore di Eni S.p.A. o di altra società appartenente al Gruppo Eni.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato (**Allegato A**).

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Eni SpA. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 18 marzo 2017

Firma


- "a) se direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;
- ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal [...] Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria. Il Consiglio di Amministrazione di Eni ha fissato l'importo della remunerazione aggiuntiva che può compromettere l'indipendenza nel 30% dell'emolumento fisso. La remunerazione per la partecipazione al Comitato Sostenibilità e Scenari non è considerata remunerazione aggiuntiva;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti." Il Consiglio di Amministrazione di Eni ha precisato che sono considerati "stretti familiari" il coniuge e i parenti o gli affini entro il secondo grado.

CURRICULUM VITAE

Contatti: Prof. Andrea Parolini

Data di nascita: 29 dicembre 1967

Formazione: Laurea in Scienze economiche e bancarie presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (1992)

Master in diritto tributario internazionale presso l'Università di Leiden – Paesi Bassi (1999)

Incarichi accademici: Professore a contratto di diritto tributario presso l'Università Cattolica (dall'anno 2000) – Facoltà di economia (Sede di Piacenza) – Titolare dei corsi di: (i) Diritto tributario dell'impresa (Modulo IVA) (ii) *European Economic Law*

Incarichi istituzionali Consigliere giuridico-economico nell'ambito dell'Ufficio di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei Ministri (novembre 2014 - dicembre 2016)

Membro del *VAT Expert Group* istituito dalla Commissione europea (dal 2012)¹

Coordinatore del gruppo "Tassazione" nell'ambito dei lavori coordinati dalla vicesegreteria della Presidenza del Consiglio dei Ministri sull'economia digitale (agosto 2015-gennaio 2016)

Iscrizioni ad albi professionali Iscrizione all'albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili (1994)
Iscrizione all'albo dei Revisori contabili (1997)

¹ Il *VAT Expert Group* è un organo consultivo istituito dalla Commissione europea formato da 40 esperti IVA a livello unionale.



Altri incarichi Membro del *VAT Club*
Membro dell'*EU Tax Law Group*

Lingue Inglese
Francese

Attività professionali Maisto e Associati (*partner* dal 2007)
Piazza F. Meda, 5
20121 Milan

Varie Research Fellow, Taxation Law and Policy Research Institute, Monash University (Australia)

Relatore in convegni tenuti sia all'estero sia in Italia in materia di IVA, fiscalità nazionale, internazionale e comunitaria.

Autore per il "Sole 24 Ore" su temi IVA

Relatore al convegno IFA del 2008 (Bruxelles) nel seminario "*VAT and Public Bodies*"

Relatore al convegno IFA del 2009 (Vancouver) nel seminario "*Race to the bottom? The taxation of mobile activities*"

Chairman al convegno IFA del 2010 (Roma) del seminario "*VAT and Group of Companies*"

Relatore al convegno IFA del 2014 (Mumbai) nel seminario "*VAT implications of outsourcing and cost-sharing arrangements*"

Relatore al convegno IFA del 2016 (Madrid) nel seminario "*Taxation of Activities Performed in Breach of Legal Regulations (Illegal Activities)*".

Milano, 18 marzo 2017



PUBBLICAZIONI

**Articoli e
contributi ad opere
collettanee in
lingua italiana**

Sull'applicabilità del termine di prescrizione ordinario ai rimborsi dei crediti d'imposta sui dividendi spettanti a non residenti in base a norma convenzionali, in Rivista di Diritto Tributario, 1998, IV, 85

Ancora sul termine di presentazione dell'istanza di restituzione del credito d'imposta sui dividendi dovuto dal Tesoro italiano in forza di una Convenzione per evitare la doppia imposizione, in Rivista di Diritto Tributario, 1998, IV, 306

Il regime convenzionale dei redditi percepiti da artisti non residenti, in Rivista di Diritto Tributario, 1999, IV, 365

Ancora sul diritto alla restituzione del credito d'imposta a non residenti in forza di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi, in Rivista di Diritto Tributario, 2000, IV, 88

Le recenti convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni sui redditi concluse dall'Italia, in Rivista di Diritto Tributario, 2000, IV, 137

Brevi note sul regime tributario dei compensi e dei canoni percepiti da musicisti statunitensi nella convenzione intercorrente tra l'Italia e gli Stati Uniti, in Rivista di Diritto Tributario, 2001, IV, 153

Riflessioni critiche sulla tassazione dei compensi percepiti da non residenti per prestazioni artistiche o professionali, in Rivista di Diritto Tributario, 2001, IV, 6

Le recenti modifiche al network convenzionale italiano, in Rivista di Diritto Tributario, 2002, IV, 65

Sul termine di decadenza ai fini della restituzione del credito d'imposta sui dividendi ai sensi di una convenzione per evitare le doppie imposizioni, in Rivista di Diritto Tributario, 2003, IV, 4

La procedura di interpello per i non residenti in base alle disposizioni dello Statuto dei diritti dei contribuenti, in Rivista di Diritto Tributario, 2003, IV, 74

La soluzione di antinomie tra disposizioni convenzionali: il caso dei musicisti frontalieri, in Rivista di Diritto Tributario, 2004, IV, 159

Alloggio sociale, doppio canale per gli operatori: affitto breve (privato) o lungo (pubblico), (coautore), in Edilizia e Territorio, 2008, 27, 6



Commenti a margine sulla dottrina dell'abuso del diritto applicata all'imposta sul valore aggiunto, in Quaderni della Rivista di Diritto Tributario, n. 2009, 4, 407

L'esempio del basket USA: tetto ai salari, il Sole 24 Ore, 27 maggio 2009 (coautore)

Dividendi ed imposte indirette, in Quaderni della Rivista di Diritto Tributario, n. 2011, 7, 437

Detrazione IVA sempre possibile per chi ha perso in primo grado, il Sole 24 Ore, 31 gennaio 2012, 35

L'opzione tardiva vale per il consolidato IVA, 1 Sole 24 Ore, 13 marzo 2012, 25

Una riforma IVA per favorire la competitività, Il Sole 24 Ore, 31 marzo 2013, 14

Se manca l'autofatturazione Iva il pagamento non è d'obbligo (con Raffaele Rizzardi), in *Il Sole 24 Ore*, 2013, 27 (coautore)

Il requisito soggettivo delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni con specifico riferimento ai trust (nota a Comm. Trib. Prov. Pescara, sez V, n. 210/2012), in *Rivista di diritto tributario*, 2013, 31-44, part V

Rimborsi infrannuali in cerca di "revoca", in *Il Sole 24 Ore*, 2014

Reverse charge, sanzioni anche se manca il danno, in *Il Sole 24 Ore*, 2015

Fatture, omessa integrazione con Iva, in *Il Sole 24 Ore*, 2015

Gli interventi sull'Iva lontani dalle linee comunitarie, in *Il Sole 24 Ore*, 2015

Iva, doppia imposizione in fuorigioco, in *Il Sole 24 Ore*, 2015

Sull'interpello comunitario l'Italia resta ancora ai margini, in *Il Sole 24 Ore*, 2015

Se la "clausola di salvaguardia" aumentasse il costo del caffè, in *Corriere della Sera*, 21 marzo 2016, 46

Requisiti formali di non imponibilità e ripartizione dell'onere della prova nelle operazioni di trasporto internazionale non imponibile ai fini IVA, in *Il Diritto*



Marittimo, 543-550, Fascicolo III, 2016

Pro-rata al test operazioni accessorie, in *Il Sole 24 Ore*, 2017

**Articoli e
contributi ad opere
collettanee in altre
lingue**

Chapter "Italy" in *The International Guide to the Taxation of Sportsmen and Sportswomen*, IBFD 1999

La Tributación Internacional de Artistas y Deportistas, in *Fiscalidad Internacional*, Ediciones Centro Estudios Financieros, 2001

Multinational Companies and VAT: A first Reaction to the Philip Morris VAT Case, in *The EC Tax Journal*, 2004, Volume 7, Issue 1, 27

Chapter "Italy", in *Multilingual Texts and Interpretation of Tax Treaties and EC Tax Law*, IBFD (Amsterdam), 2004

European VAT and Groups of Companies, in *International and EC Tax Aspects of Groups of Companies*, IBFD (Amsterdam), 2008

DEL Commercial: Conduit arrangements and abuse of tax treaties, in *A Decade of Case Law – in "Essays in honour of the 10th anniversary of the Leiden Adv LLM in International Tax Law"*, IBFD (Amsterdam), 2008

Cross-border group taxation regimes: VAT/GST vs. Direct taxation, in *"Value Added Tax and Direct Taxation – Similarities and Differences"*, IBFD (Amsterdam), 2009

Extra-textual references to "enterprise" and "business" in the European VAT Directive, in *"The meaning of "enterprise", "business" and "business profits" under Tax Treaties and EU Tax Law"*, IBFD (Amsterdam), 2011

Relevance of the OECD Model and its Commentaries in European VAT, in *The meaning of "enterprise", "business" and "business profits" under Tax Treaties and EU Tax Law*, IBFD (Amsterdam), 2014

Exemptions for Immovable Property and other Exemptions (excluding Financial Services), in *"Recent Developments in Value Added Tax"*, Linde Verlag (Vienna), 2014

Immovable property under EU VAT law, in *"Immovable property under domestic law, EU law and tax treaties"*, IBFD (Amsterdam), 2015

Tax base – Tax rates, in *"Recent Developments in Value Added Tax"*, Linde



Verlag (Vienna), 2015

Idexx Laboratories Italia. Failure to comply with formal requirements relating to the right to deduct cannot result in loss of that right, in *Highlights Insights on European Taxation*, n. 3/2015 (co-autore)

Mapfre Asistencia and Mapfre warranty. VAT exemption. Lump sum covering breakdowns of a second-handed vehicle, in *Highlights Insights on European Taxation*, n. 10/2015 (co-autore)

The role of the "Rationality Test" in attributing supplies of service to fixed establishments – A critical approach to Case C-605/12 (Welmory), in *World Journal of VAT and GST Law*, 2016, Vol. 5, 1-8

Historical Development of Article 17 OECD Model: From the League of Nations to the 2010 OECD Model, in *Taxation of Entertainers and Sportspersons Performing Abroad, EC and International Tax Law Series*, Guglielmo Maisto (Editor), IBFD (Amsterdam), 2016

Exemptions in VAT Law, in "Recent Developments in Value Added Tax (2015)", Michael Lang – Pasquale Pistone – Joseph Schuch – Claus Staringer – Donato Raponi (Editors) Linde Verlag (Vienna), 2016, 285-310.

VAT Implications of Outsourcing, in "Bulletin for International Taxation", Issue 7, 2016, 387-398 (co-autore)

Exemptions in VAT Law, in "Recent Developments in Value Added Tax (2016)", Michael Lang – Pasquale Pistone – Joseph Schuch – Claus Staringer – Donato Raponi (Editors) Linde Verlag (Vienna), (coautore) in corso di pubblicazione



DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO SINDACO EFFETTIVO

Il sottoscritto **Marco Seracini**, nato a Firenze il 2 settembre 1957 codice fiscale SRCMRC57P02D612E con riferimento alla candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Eni SpA, presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze, da sottoporre all'Assemblea degli azionisti di Eni SpA convocata in sede ordinaria il 13 aprile 2017, in unica convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,

DICHIARA

- di accettare la suddetta candidatura e, ove nominata, la carica di Sindaco Effettivo di Eni SpA, alle condizioni che verranno determinate dalla suddetta Assemblea, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Sindaco prevista dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti¹;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa applicabile e, in particolare, i requisiti stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come integrato dallo statuto sociale²;

⁽¹⁾ Incluso, tra gli altri, l'art. 2, comma 2 lettera c) del DPCM 25 maggio 2012 recante criteri, condizioni e modalità per adottare il modello di separazione proprietaria della società SNAM S.p.A. secondo cui: "i membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in ENI S.p.A. o nelle sue controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. o SNAM S.p.A. e loro controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale, con tali società; analogamente i membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., SNAM S.p.A. e le loro controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società".

⁽²⁾ Requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998 (art. 2, DM n. 162/2000):

"1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1 (Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea), non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato".

Requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 148, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 (art. 1 DM n. 162/2000):

"1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.

- in particolare, di rispettare le disposizioni relative ai limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente. Ai fini dell'art. 2400, comma 4, del codice civile, dichiara di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società come indicati nell'**Allegato A** alla presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre la documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni;

nonché, preso atto di quanto stabilito

1) dall'art. 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998³

DICHIARA

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dall'art. 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998,

2) dal combinato disposto degli artt. 8 e 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate cui Eni SpA ha aderito⁴

2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.

4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;

b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.

5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio."

Ai sensi dell'art. 28.1 dello statuto di Eni S.p.A. "Ai fini del suddetto decreto le materie strettamente attinenti all'attività della Società sono: diritto commerciale, economia aziendale e finanza aziendale. Agli stessi fini i settori strettamente attinenti all'attività della Società sono il settore ingegneristico e quello geologico."

⁽³⁾ **Ai sensi dell'art. 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998:** "non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile [ndr. l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi];

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società [ndr. di Eni S.p.A.], gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa [ndr. Eni S.p.A.] controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società [ndr. a Eni S.p.A.] od alle società da questa controllate od alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori delle società e ai soggetti di cui alla precedente lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."

⁽⁴⁾ **Ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate,** un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi:

DICHIARA

(barrare la casella di interesse, provvedendo all'eventuale completamento)


- di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina citato.
- di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina citato, sussistendo la situazione prevista dallo stesso art. 3, lettera (v. nota 4).

Il sottoscritto dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, il mancato svolgimento da parte propria ovvero dello studio professionale di appartenenza di attività di consulenza o di altri servizi a favore di Eni S.p.A. o di altra società appartenente al Gruppo Eni.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato (**Allegato A**).

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Eni SpA. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo, data 17/03/2017

Firma


"a) se direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

c) se direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal [...] Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria. Il Consiglio di Amministrazione di Eni ha fissato l'importo della remunerazione aggiuntiva che può compromettere l'indipendenza nel 30% dell'emolumento fisso. La remunerazione per la partecipazione al Comitato Sostenibilità e Scenari non è considerata remunerazione aggiuntiva;

e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti." Il Consiglio di Amministrazione di Eni ha precisato che sono considerati "stretti familiari" il coniuge e i parenti o gli affini entro il secondo grado.

Allegato A

Nato a Firenze nel 1957, è Sindaco effettivo di Eni da maggio 2014. È membro del Gruppo di Studio - Area Diritto Societario - del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Laureato con lode in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Firenze, è stato Cultore della materia presso il Dipartimento di Scienze Aziendali dell'Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Economia e Commercio. È Dottore Commercialista e Revisore Legale, Consulente Tecnico del Tribunale di Firenze e iscritto all'Albo degli Amministratori Giudiziari. Attualmente è Presidente della Società Consortile a r.l. CO.FI.DI. Firenze, Presidente del Collegio Sindacale di Ing. Luigi Conti Vecchi SpA - Gruppo Eni e di LNG Shipping SpA – Gruppo Eni. Sindaco effettivo di Eni Adfin SpA - Gruppo Eni, Eni Fuel SpA – Gruppo Eni, ERGON Scarl – Gruppo Ferfina, Immobiliare Novoli SpA e Sandonato Srl; Presidente del Collegio Sindacale di Associazione Polimoda, Fondazione Giovanni Paolo II e di Progetto Agata Smeralda; Revisore Unico di Fondazione Stensen.

Esperienze

È ed è stato Presidente del Collegio Sindacale o Sindaco effettivo di numerose primarie società, anche quotate, nonché amministratore e revisore di società, Enti Pubblici e Fondazioni. Svolge e ha svolto attività professionale, pubblicazioni e convegnistica principalmente nei settori: mercati regolamentati, aziendale, societario, tributario, contrattuale, enti pubblici, fallimentare, amministrazioni giudiziarie, non profit e volontariato.

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO SINDACO SUPPLENTE

La sottoscritta Stefania Bettoni, nata a Brescia il 3 febbraio 1969, codice fiscale BTTSFN69B43B157F, con riferimento alla candidatura alla carica di Sindaco Supplente di Eni S.p.A., presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze, da sottoporre all'Assemblea degli azionisti di Eni S.p.A. convocata in sede ordinaria il 13 aprile 2017, in unica convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,

DICHIARA

- di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Sindaco Supplente di Eni S.p.A., alle condizioni che verranno determinate dalla suddetta Assemblea, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario;
- di non essere candidato/a in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Sindaco prevista dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti¹;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa applicabile e, in particolare, i requisiti stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come integrato dallo statuto sociale²;

⁽¹⁾ Incluso, tra gli altri, l'art. 2, comma 2 lettera c) del DPCM 25 maggio 2012 recante criteri, condizioni e modalità per adottare il modello di separazione proprietaria della società SNAM S.p.A. secondo cui: "i membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in ENI S.p.A. o nelle sue controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. o SNAM S.p.A. e loro controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale, con tali società; analogamente i membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., SNAM S.p.A. e le loro controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società".

⁽²⁾ Requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998 (art. 2, DM n. 162/2000):

"1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1 (Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea), non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato."

Requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 148, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 (art. 1 DM n. 162/2000):

"1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.

DICHIARA

(barrare la casella di interesse, provvedendo all'eventuale completamento)

- di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina citato.
- di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina citato, sussistendo la situazione prevista dallo stesso art. 3, lettera (v. nota 4).

La sottoscritta dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, il mancato svolgimento da parte propria ovvero dello studio professionale di appartenenza di attività di consulenza o di altri servizi a favore di Eni S.p.A. o di altra società appartenente al Gruppo Eni.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato (**Allegato B**).

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Eni SpA. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 20 marzo 2017

Firma



-
- "a) se direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;
- ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal [...] Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria. Il Consiglio di Amministrazione di Eni ha fissato l'importo della remunerazione aggiuntiva che può compromettere l'indipendenza nel 30% dell'emolumento fisso. La remunerazione per la partecipazione al Comitato Sostenibilità e Scenari non è considerata remunerazione aggiuntiva;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti." Il Consiglio di Amministrazione di Eni ha precisato che sono considerati "stretti familiari" il coniuge e i parenti o gli affini entro il secondo grado.

Dott.ssa Stefania Bettoni incarichi al 20/03/2017	
società	carica
A2A Reti Gas (ora Unareti S.p.A.)	Sindaco effettivo
ACM Servizi Assicurativi S.p.A.	Sindaco effettivo
Banzai S.p.A. (ora ePrice S.p.A.)	Sindaco effettivo e Membro ODV
Bieffe Medital S.p.A.	Sindaco effettivo
Capitolocinque S.r.l. in liquidazione	Sindaco effettivo
Capitoloquattro S.p.A.	Sindaco effettivo
Cuneo e Associati S.p.A.	Presidente Coll. Sindacale
Design Value S.r.l.	Sindaco effettivo
Essilor Italia S.p.A.	Sindaco effettivo
Fondazione Pier Lombardo	Revisore
Fondazione Gianfranco Ferrè	Revisore
Immobiliare Automobile Club Milano S.p.A.	Sindaco effettivo
IKS Srl	Sindaco unico
Insiro S.p.A.	Sindaco effettivo
LTL S.p.A.	Sindaco effettivo
Lupo S.p.A.	Sindaco effettivo
Mikla S.r.l.	Presidente Coll. Sindacale
Oftalmica Galileo S.p.A.	Sindaco effettivo
Programma 101 S.p.A.	Presidente Coll. Sindacale
E' Qui S.r.l.	Sindaco effettivo
Robilant e Associati S.p.A.	Sindaco effettivo
San Luca SpA	Presidente Coll. Sindacale
San Primo S.r.l. in liquidazione	Liquidatore
Sant'Eufemia S.r.l.	Amministratore
SI2 S.p.A.	Presidente Coll. Sindacale
Stella S.p.A.	Sindaco effettivo
Stella Holding di Gianni e Giorgio Chiarva S.a.p.a.	Sindaco effettivo
Stella partecipazioni di Gianni e Giorgio Chiarva S.a.p.a.	Sindaco effettivo
System Evolution Srl	Sindaco unico
Tempo Libero srl	Amministratore
Vanpart S.p.A.	Sindaco effettivo
Viridio S.a.p.a.	Sindaco effettivo

H. G. / S. e .

DATI PERSONALI

Nome e cognome: Stefania Bettoni

Luogo e data di nascita: Brescia, 3 febbraio 1969

ESPERIENZA PROFESSIONALE

- Dal 03/2003
Collaboratore prima e quindi associato dello Studio Spadacini, ora Spada Partners, di Milano; consolidamento dell'esperienza nell'ambito dei bilanci, dell'assistenza contabile e fiscale continuativa rivolta principalmente alle società finanziarie, alle holding di famiglia e agli enti non commerciali;
- Dall'11/1999
Collaboratore presso lo Studio legale Manfredini e Associati di Milano: redazione di bilanci civilistici e consolidati, consulenza in materia fiscale nazionale, nomina a consulente tecnico del giudice da parte del Tribunale di Milano;
- Dal 06/1995
Collaboratore presso lo Studio Ghiglione e Ghio di Milano: esperienza in materia di consulenza fiscale nazionale e consulenze tecniche civilistiche e penali di parte.

Principali cariche ricoperte:

- Programma 101 S.p.A. – presidente del collegio sindacale (società partecipata dal Fondo Italiano d'Investimento SpA)
- SI2 S.p.A. – presidente del collegio sindacale (società partecipata dal Fondo Italiano d'Investimento SpA)
- Unareti S.p.A. – sindaco effettivo (gruppo A2A S.p.A.)
- ePrice S.p.A. – sindaco effettivo (società quotata presso il mercato telematico azionario – MTA- segmento STAR)
- Essilor S.p.A. – sindaco effettivo
- Immobiliare Automobile Club di Milano S.p.A. – sindaco effettivo
- ACM Servizi Assicurativi S.p.A. - sindaco effettivo
- Bieffe Medital S.p.A. (Gruppo Baxter) – sindaco effettivo.

FORMAZIONE UNIVERSITARIA E POST LAUREA

Marzo 1994: Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano - *Laurea in Discipline Economiche e Sociali (DES)*

Aprile 1998: Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano

Maggio 1999: Iscrizione al Registro dei Revisori contabili

Gennaio 2002: Iscrizione all'albo dei consulenti tecnici del giudice (Tribunale di Milano).

LINGUE STRANIERE

Inglese

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo il Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche.

Stefania Bettoni

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO SINDACO SUPPLENTE

Il sottoscritto STEFANO SARUBBI, nato a MILANO il 06/12/1965, codice fiscale SRBSFN65T06F205P, con riferimento alla candidatura alla carica di Sindaco Supplente di Eni S.p.A., presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze, da sottoporre all'Assemblea degli azionisti di Eni S.p.A. convocata in sede ordinaria il 13 aprile 2017, in unica convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,

DICHIARA

- di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di Sindaco Supplente di Eni S.p.A., alle condizioni che verranno determinate dalla suddetta Assemblea, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Sindaco prevista dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti; con riferimento all'art. 2, comma 2 lettera c) del DPCM 25/05/2012, il sottoscritto segnala che è membro del Collegio Sindacale di LIGESTRA QUATTRO S.r.l. – controllata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – e che, in caso di nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Eni S.p.A., provvederà a dimettersi da suddetta carica;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa applicabile e, in particolare, i requisiti stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come integrato dallo statuto sociale²;

⁽¹⁾ Incluso, tra gli altri, l'art. 2, comma 2 lettera c) del DPCM 26 maggio 2012 recante criteri, condizioni e modalità per adottare il modello di separazione proprietaria della società SNAM S.p.A. secondo cui: "i membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in ENI S.p.A. o nelle sue controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. o SNAM S.p.A. e loro controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale, con tali società; analogamente i membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., SNAM S.p.A. e le loro controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società".

⁽²⁾ Requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998 (art. 2, DM n. 162/2000):

"1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1 (Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea), non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;


3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato."

Requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 148, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 (art. 1 DM n. 162/2000):

"1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per



- in particolare, di rispettare le disposizioni relative ai limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente. Ai fini dell'art. 2400, comma 4, del codice civile, dichiara di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società come indicati nell'**Allegato A** alla presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre la documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni;

nonché, preso atto di quanto stabilito

1) dall'art. 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998³

DICHARA

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dall'art. 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998,

2) dal combinato disposto degli artt. 8 e 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate cui Eni SpA ha aderito⁴

un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.

2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.

4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

- a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
- b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.

5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio."


Ai sensi dell'art. 28.1 dello statuto di Eni S.p.A. "Ai fini del suddetto decreto le materie strettamente attinenti all'attività della Società sono: diritto commerciale, economia aziendale e finanza aziendale. Agli stessi fini i settori strettamente attinenti all'attività della Società sono il settore ingegneristico e quello geologico."

⁽³⁾ **Ai sensi dell'art. 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998: "non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:**

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile [ndr. l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi];
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società [ndr. di Eni S.p.A.], gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa [ndr. Eni S.p.A.] controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società [ndr. a Eni S.p.A.] od alle società da questa controllate od alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori delle società e ai soggetti di cui alla precedente lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."

⁽⁴⁾ **Ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi:**

- "a) se direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;



DICHIARA

(barrare la casella di interesse, provvedendo all'eventuale completamento)

- di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina citato.
- di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina citato, sussistendo la situazione prevista dallo stesso art. 3, lettera (v. nota 4).

Il sottoscritto dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, il mancato svolgimento da parte propria ovvero dello studio professionale di appartenenza di attività di consulenza o di altri servizi a favore di Eni S.p.A. o di altra società appartenente al Gruppo Eni.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato (**Allegato B**).

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Eni SpA. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 20 marzo 2017


ALLEGATO A


(Elenco Incarichi)

ALLEGATO B

(Curriculum personale e professionale)

- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;
- ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal [...] Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria. Il Consiglio di Amministrazione di Eni ha fissato l'importo della remunerazione aggiuntiva che può compromettere l'indipendenza nel 30% dell'emolumento fisso. La remunerazione per la partecipazione al Comitato Sostenibilità e Scenari non è considerata remunerazione aggiuntiva;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti." Il Consiglio di Amministrazione di Eni ha precisato che sono considerati "stretti familiari" il coniuge e i parenti o gli affini entro il secondo grado.

Firma




STEFANO SARUBBI

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Giornalista pubblicitario

Elenco degli incarichi attualmente ricoperti presso società a partecipazione pubblica e presso società private iscritte nei pubblici registri.

- Presidente del Collegio Sindacale di COMFACTOR S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale di COCA-COLA ITALIA S.r.l.

- Sindaco Unico di SIBIL S.r.l. (Gruppo Coca-Cola)
- Sindaco Unico di DLA PIPER ITALY SERVICES S.r.l.
- Sindaco Unico di VIAPPANI PRINTING S.r.l.
- Sindaco Unico di THE LEVEL GROUP S.r.l.

- Membro Effettivo del Collegio Sindacale di SMA S.p.A. (Gruppo Auchan)
- Membro Effettivo del Collegio Sindacale di SHISEIDO GROUP ITALY S.p.A.
- Membro Effettivo del Collegio Sindacale di CORDUSIO Società Fiduciaria per Azioni (Gruppo Unicredit)
- Membro Effettivo del Collegio Sindacale di LIGESTRA QUATTRO S.r.l. (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti)
- Membro Effettivo del Collegio Sindacale di CENTOMILACANDELE S.c.p.a.
- Membro effettivo del Collegio Sindacale di RAIL DIAGNOSTICS S.p.A. (gruppo A.T.M.).
- Membro Effettivo del Collegio Sindacale di BRUKER ITALIA S.r.l. Unipersonale
- Membro Effettivo del Collegio Sindacale di GERLI Antonio e Giuseppe S.p.A.
- Membro Effettivo del Collegio dei Revisori della Scuola Europea di Oncologia (Ente No Profit).

- Presidente dell'Organismo di Vigilanza di SHISEIDO GROUP ITALY S.p.A.
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza di CORNING PHARMACEUTICAL GLASS S.p.A.
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza di SICK S.p.A.

- Membro dell'Organismo di Vigilanza di A.T.M. (Azienda Trasporti Milanesi) S.p.A.
- Membro dell'Organismo di Vigilanza di COCA-COLA ITALIA S.r.l.
- Membro dell'Organismo di Vigilanza monocratico di GESAM S.r.l. (gruppo A.T.M.)
- Membro dell'Organismo di Vigilanza di DLA PIPER Studio Legale Tributario Associato.
- Membro dell'Organismo di Vigilanza di CORDUSIO Società Fiduciaria per Azioni (Gruppo Unicredit).

- Consigliere Delegato di SIGMAGEST S.p.a. e delle sue controllate.
- Consigliere Delegato di SIGMA BUSINESS MANAGEMENT S.r.l.
- Consigliere Delegato di RYAN RUSSELL S.r.l. - Holding di Partecipazioni e delle sue controllate.

20/03/2017



STEFANO SARUBBI

Dottore Commercialista


Revisore Contabile

Giornalista pubblicitario

CURRICULUM VITAE

1. **STEFANO SARUBBI**, nato a Milano il 6.12.1965 e
2. Conseguita, in data **2.4.1990**, laurea in Economia e Commercio (indirizzo Professionale) presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Tesi svolta sotto la guida del Prof. R. Nobili, in Diritto Commerciale, dal titolo "I bilanci straordinari delle Società per Azioni".
3. Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita nel **novembre 1990**, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
4. Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal **settembre 1991 al n. 3028**.
5. Dal **1991 al 2012** e' stato socio fondatore e partner della "SAREVI S.a.s. di Sarubbi Stefano & C.", società di revisione e certificazione volontaria di bilancio.
6. Dal **1991 ad oggi** svolge le funzioni di sindaco in diverse società, alcune delle quali facenti parti di gruppi quotati. Attualmente e' anche Presidente del Collegio Sindacale di COCA-COLA ITALIA S.r.l. e di COMFACTOR S.p.a., nonché membro del Collegio Sindacale di SMA S.p.a., di SHISEIDO GROUP ITALY S.p.a. e di CORDUSIO Società Fiduciaria S.p.a.
7. In occasione dei diversi incarichi in Collegi Sindacali, ricoperti in circa venticinque anni di attività professionale, lo scrivente si e' sistematicamente relazionato e confrontato con i diversi organi societari, con particolare riferimento agli altri organismi e funzioni di controllo (società di revisione, comitato di controllo e gestione dei rischi, Internal Audit e, ove esistenti, comitato nomine e remunerazioni e Organismo di Vigilanza).
8. E' membro di diversi Organismi di Vigilanza, tra i quali: A.T.M. (Azienda Trasporti Milanesi) S.p.A., COCA-COLA ITALIA S.r.l., DLA PIPER Studio Legale Tributario Associato, SHISEIDO GROUP ITALY S.p.a.

20/03/2017



STEFANO SARUBBI

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Giornalista pubblicista

CURRICULUM VITAE

9. Titolare di studio dal 1992 - che oggi conta circa venti professionisti iscritti in albi professionali - svolge attività di consulenza fiscale e societaria, oltre che in materia di organizzazione aziendale e di controllo interno, per Società di capitali - operanti anche in ambito internazionale - e per alcuni tra i principali networks internazionali di consulenza. Nell'ambito dell'attività professionale svolge anche attività di internal auditing e/o di rilevazione / revisione delle procedure amministrative e funzionali esistenti, in ordine all'implementazione di sistemi di controllo interno.
10. Dal 1993 e' socio fondatore e Amministratore Delegato della SIGMAGEST S.p.a., società di consulenza aziendale operante, fra l'altro, nelle attività di internal auditing, rilevazione / revisione delle procedure amministrative e funzionali esistenti, nonché di ridisegno, realizzazione ed implementazione di procedure amministrative e dei relativi manuali contabili, di studio e **valutazione del sistema di controllo interno finalizzato alla "gestione del rischio", nell'assistenza allo sviluppo di modelli organizzativi e di controllo** che tengano conto di normative specifiche (ad es. D. Lgs. n. 231/2001, Sarbanes-Oxley).
11. Dal 1995, avendo maturato i necessari requisiti, e' iscritto al Registro Revisori Legali della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze (già Registro dei Revisori Contabili) - al n. 53064 (Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 31 bis del 21 aprile 1995).
12. Dall'anno 1997 è iscritto all'Albo Nazionale dei Giornalisti - elenco pubblicisti.
13. Dal 2005 al 2007 è stato membro del COMITATO TRIBUTARIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, a seguito di nomina disposta con decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
14. Lingue conosciute:
- INGLESE: fluente;
 - SPAGNOLO: universitario.
15. Corsi/seminari frequentati in materia di corporate governance:
- *"I Consiglieri non esecutivi e indipendenti: ruoli, competenze e responsabilità "* - SDA BOCCONI - Edizioni del 2009/2010/2011/2012

20/03/2017



STEFANO SARUBBI

Dottore Commercialista

Revisore Contabile


Giornalista pubblicista

CURRICULUM VITAE

- *"Induction session - Follow Up: Le responsabilità degli amministratori e dei sindaci nelle società quotate" - ASSOGESTIONI - 26 settembre 2014.*

16. Pubblicazioni (vedasi di seguito)

- A. Dal 1994 ad oggi collaborazione con diverse riviste a dimensione nazionale, redigendo numerosi articoli di attualità in materia tributaria (es. Italia Oggi, Pratica Professionale, Il Giornale dei Dottori Commercialisti, Azienda e Fisco, ecc.).
- B. Dal 1995 ad oggi collaborazione continuativa con il **"Corriere della Sera"**, redigendo circa cento articoli su argomenti di attualità in materia tributaria e coordinando la rubrica di risposte a quesiti dei lettori.
- C. Dal 1996 ad oggi collaborazione continuativa con **IPSOA** rispondendo ogni mese ai quesiti di lettori contenuti nell'opera "Casi e questioni".
- D. Altre pubblicazioni:
1. Co-autore dell'opera a schede mobili "La professione del commercialista", ed. IPSOA, 1996;
 2. Autore della monografia "La revisione contabile, fiscale e degli Enti locali", ed. IPSOA, 1996;
 3. Co-autore dell'opera a schede mobili "Fisco pratico", ed. IPSOA, 1996;
 4. Co-autore dell'opera "Modulo Fiscale 2000" - Ed. Ipsoa, 2000;
 5. Co-autore dell'opera "Fisco Pratico" - Ed. Ipsoa, 2000;
 6. Co-autore dell'opera "Modulo Fiscale 2001" - Ed. Ipsoa, 2001;
 7. Co-autore dell'opera "Modulo Fiscale 2002" - Ed. Ipsoa, 2002;
 8. Co-autore dell'opera "Tutto Fisco 2002", Ed. Etas Libri, 2002, in collaborazione con il Corriere della Sera;
 9. Co-autore dell'opera "Modulo Fiscale 2003" - Ed. Ipsoa, 2003;
 10. Co-autore dell'opera "Tutto Fisco 2003", Ed. Etas Libri, 2003, in collaborazione con il Corriere della Sera;
 11. Co-autore dell'opera "FISCO 2004" - Ed. Ipsoa, 2004;
 12. Co-autore dell'opera "Tutto Fisco 2004", Ed. Etas Libri, 2004, in collaborazione con il Corriere della Sera;
 13. Co-autore dell'opera "FISCO 2005" - Ed. Ipsoa, 2005;
 14. Co-autore dell'opera "Tutto Fisco 2005", Ed. Etas Libri, 2005, in collaborazione con il Corriere della Sera;
 15. Co-autore dell'opera "FISCO 2006" - Ed. Ipsoa, 2006;

20/03/2017 

STEFANO SARUBBI

Dottore Commercialista


Revisore Contabile

Giornalista pubblicitista

CURRICULUM VITAE

16. Co-autore dell'opera "Tutto Fisco 2006", Ed. Etas Libri, 2006, in collaborazione con il Corriere della Sera;
17. Co-autore dell'opera "FISCO 2007" - Ed. Ipsoa, 2007;
18. Co-autore dell'opera "Tutto Fisco 2007", Ed. Etas Libri, 2007, in collaborazione con il Corriere della Sera;
19. Co-autore dell'opera "FISCO 2008" - Ed. Ipsoa, 2008;
20. Co-autore dell'opera "Tutto Fisco 2008", Ed. Ipsoa, 2008, in collaborazione con il Corriere della Sera;
21. Co-autore dell'opera "FISCO 2009" - Ed. Ipsoa, 2009;
22. Co-autore dell'opera "Tutto Fisco 2009", Ed. Ipsoa, 2009, in collaborazione con il Corriere della Sera;
23. Co-autore dell'opera "FISCO 2010" - Ed. Ipsoa, 2010;
24. Co-autore dell'opera "Tutto Fisco 2010", Ed. Ipsoa, 2010, in collaborazione con il Corriere della Sera;
25. Co-autore dell'opera "FISCO 2011" - Ed. Ipsoa, 2011.
26. Co-autore dell'opera "Tutto su... Fisco 2011", in collaborazione con il Corriere della Sera;
27. Co-autore dell'opera "TUTTO FISCO 2012", in collaborazione con il Corriere della Sera.
28. Co-autore dell'opera "TUTTO FISCO 2013", in collaborazione con il Corriere della Sera.
29. Co-autore dell'opera "TUTTO FISCO 2014", in collaborazione con il Corriere della Sera.
30. Co-autore dell'opera "TUTTO FISCO 2015", in collaborazione con il Corriere della Sera.
31. Co-autore dell'opera "TUTTO FISCO 2016", in collaborazione con il Corriere della Sera.

20/03/2017



STEFANO SARUBBI

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Giornalista pubblicista

CURRICULUM VITAE

Elenco degli incarichi attualmente ricoperti presso società a partecipazione pubblica e presso società private iscritte nei pubblici registri.

- Presidente del Collegio Sindacale di COMFACTOR S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale di COCA-COLA ITALIA S.r.l.

- Sindaco Unico di SIBIL S.r.l. (Gruppo Coca-Cola)
- Sindaco Unico di DLA PIPER ITALY SERVICES S.r.l.
- Sindaco Unico di VIAPPANI PRINTING S.r.l.
- Sindaco Unico di THE LEVEL GROUP S.r.l.

- Membro Effettivo del Collegio Sindacale di SMA S.p.A. (Gruppo Auchan)
- Membro Effettivo del Collegio Sindacale di SHISEIDO GROUP ITALY S.p.A.
- Membro Effettivo del Collegio Sindacale di CORDUSIO Società Fiduciaria per Azioni (Gruppo Unicredit)
- Membro Effettivo del Collegio Sindacale di LIGESTRA QUATTRO S.r.l. (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti)
- Membro Effettivo del Collegio Sindacale di CENTOMILACANDELE S.c.p.a.
- Membro effettivo del Collegio Sindacale di RAIL DIAGNOSTICS S.p.A. (gruppo A.T.M.).
- Membro Effettivo del Collegio Sindacale di BRUKER ITALIA S.r.l. Unipersonale
- Membro Effettivo del Collegio Sindacale di GERLI Antonio e Giuseppe S.p.A.
- Membro Effettivo del Collegio dei Revisori della Scuola Europea di Oncologia (Ente No Profit).

- Presidente dell'Organismo di Vigilanza di SHISEIDO GROUP ITALY S.p.A.
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza di CORNING PHARMACEUTICAL GLASS S.p.A.
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza di SICK S.p.A.

- Membro dell'Organismo di Vigilanza di A.T.M. (Azienda Trasporti Milanesi) S.p.A.
- Membro dell'Organismo di Vigilanza di COCA-COLA ITALIA S.r.l.
- Membro dell'Organismo di Vigilanza monocratico di GESAM S.r.l. (gruppo A.T.M.)
- Membro dell'Organismo di Vigilanza di DLA PIPER Studio Legale Tributario Associato.
- Membro dell'Organismo di Vigilanza di CORDUSIO Società Fiduciaria per Azioni (Gruppo Unicredit).

- Consigliere Delegato di SIGMAGEST S.p.a. e delle sue controllate.
- Consigliere Delegato di SIGMA BUSINESS MANAGEMENT S.r.l.
- Consigliere Delegato di RYAN RUSSELL S.r.l. - Holding di Partecipazioni e delle sue controllate.

20/03/2017

